



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 590 final

2025/0590 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma per il mercato unico e le dogane per il periodo 2028-2034 e
abroga i regolamenti (UE) 2021/444, (UE) 2021/690, (UE) 2021/785, (UE) 2021/847 e
(UE) 2021/1077**

{SEC(2025) 592 final} - {SWD(2025) 592 final} - {SWD(2025) 593 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2028 ed è riferita a un'Unione di Stati membri.

- Motivazioni e obiettivi

Il programma per il mercato unico e le dogane fa parte del pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2027 e mira a consolidare quattro singoli programmi di finanziamento dell'attuale QFP in un nuovo programma volto a sostenere attività in diversi settori strategici che contribuiscono al buon funzionamento del mercato unico, dell'unione doganale, dell'imposizione fiscale e della lotta antifrode. Il programma riguarderà anche lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, come definito nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Questo programma ha il potenziale di produrre sinergie con impatti trasversali che interessano diversi settori strategici. Si prefigge inoltre di semplificare l'accesso ai finanziamenti per i richiedenti e a ridurre gli oneri amministrativi complessivi. Grazie alla sua flessibilità, il programma migliora l'adattabilità e la capacità di risposta alle esigenze impreviste e dovrebbe conseguire i suoi obiettivi generali e specifici in modo più efficace rispetto ai programmi precedenti, garantendo nel contempo la coerenza tra tutte le sue componenti e producendo in ultima analisi un maggiore valore aggiunto dell'UE.

Il **mercato unico** è disciplinato dai principi fondamentali della libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali e ha contribuito in modo significativo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Un **mercato unico** ben funzionante e protetto costituisce il presupposto per un'economia europea competitiva. Tale aspetto è stato fondamentale per assicurare prosperità, crescita e solidarietà e per sostenere la resilienza e la preparazione dell'Europa di fronte a sfide e crisi impreviste come la pandemia di COVID-19. Con un PIL di 18 000 miliardi di EUR, il mercato unico è oggi la seconda economia al mondo¹.

Nel mondo incerto di oggi e di fronte alla volatilità delle sfide geopolitiche odierne, l'importanza del mercato unico in quanto mercato interno europeo, composto da 450 milioni di persone e 26 milioni di imprese, è in costante aumento. Gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029² e le recenti relazioni di Enrico Letta e Mario Draghi sottolineano la necessità di consolidare e valorizzare il potenziale del mercato unico, compresi i motori della ricerca e dell'innovazione³.

Inoltre la strategia per il mercato unico⁴, la strategia dell'UE per le start-up e le scale-up⁵ e la **strategia** sull'Unione del risparmio e degli investimenti⁶ definiscono altresì un nuovo approccio per creare un mercato interno europeo più semplice, equo, integrato e forte, dotato

¹ Strategia per il mercato unico – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM(2025) 500 final, 21.5.2025).

² [Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029](#).

³ Relazione Draghi, ["EU competitiveness: Looking ahead"](#), Commissione europea. Relazione Letta, [Enrico Letta – "Much more than a market"](#) (aprile 2024).

⁴ Strategia per il mercato unico – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ([COM\(2025\) 500 final, 21.5.2025](#)).

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52025DC0270>.

⁶ Strategia sull'Unione del risparmio e degli investimenti – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ([COM\(2025\) 124 final, 19.3.2025](#)).

di bacini profondi di capitali, semplificando le normative, stimolando le riforme, eliminando gli ostacoli, compresi quelli legati alle differenze tra le legislazioni e le procedure amministrative degli Stati membri, e promuovendo gli scambi e gli investimenti transfrontalieri, al fine di dare impulso alla competitività e alla crescita. Un'ulteriore condizione fondamentale per il successo del mercato unico è rappresentata dall'esistenza di una politica di coesione efficace e di legislazioni e procedure amministrative armonizzate.

La **politica fiscale** dell'UE è essenziale per migliorare il funzionamento, la competitività e gli investimenti del mercato unico, anche evitando distorsioni della concorrenza attraverso la tassazione. La digitalizzazione e la modernizzazione della fiscalità costituiscono oggi fattori chiave per attuare efficacemente la politica fiscale dell'UE e sostenere la riscossione delle entrate per i bilanci dell'UE e degli Stati membri. Il coordinamento in materia fiscale tra gli Stati membri migliora la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali.

Il mercato unico è intrinsecamente legato all'**unione doganale** dell'UE, in continua evoluzione, che sin dal 1968 protegge le frontiere esterne dell'UE. **L'unione doganale** rimane il fondamento dell'Unione, nonché un fattore abilitante e garante essenziale del mercato unico e di altre priorità politiche dell'UE, contribuendo anche alla strategia di sicurezza economica dell'Europa. Tale organismo è fondamentale sia per riscuotere i dazi per il bilancio dell'Unione sia per garantire la sicurezza delle frontiere esterne e della catena di approvvigionamento, contribuendo alla sicurezza e alla protezione nell'Unione europea.

Per assicurare il funzionamento pratico dell'unione doganale, la Commissione e le amministrazioni doganali degli Stati membri devono elaborare e attuare soluzioni comuni a problemi comuni. Negli ultimi decenni le responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri si sono estese oltre il loro ruolo tradizionale di controllare e agevolare gli scambi commerciali dell'UE e di tutelarne gli interessi economici assumendo un numero crescente di responsabilità in materia di sicurezza e protezione al fine di i) proteggere i cittadini dalle minacce per la salute, l'ambiente e la sicurezza civile e ii) proteggere le imprese europee dalla concorrenza mondiale sleale derivante dalle merci non conformi. Tale ampio mandato implica che le amministrazioni doganali sono ora di fatto l'autorità principale per il controllo delle merci che entrano nel mercato unico alle frontiere esterne dell'UE e sostengono un'unione doganale altamente efficiente, in grado di adattarsi a sfide quali le incertezze geopolitiche e la crescente volatilità dei modelli commerciali internazionali.

Lo spazio Schengen è una risorsa strategica dell'Unione e un fattore abilitante fondamentale per la libera circolazione delle persone e la mobilità dei lavoratori, nonché per il rafforzamento della resilienza attraverso risposte coordinate alle sfide transfrontaliere in materia di sicurezza. Grazie all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità tale spazio rafforza l'attività commerciale transfrontaliera e svolge un ruolo importante nel promuovere l'autonomia strategica dell'Unione, rafforzandone la capacità di rimanere resiliente e interconnessa di fronte alle perturbazioni a livello mondiale.

È fondamentale salvaguardare il mercato unico e l'unione doganale dalla frode e dalle attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la responsabilità condivisa tra l'Unione e gli Stati membri nella **lotta contro la frode, la corruzione e le altre attività illegali** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del bilancio dell'Unione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese.

Questo programma per il mercato unico e le dogane funge da fattore abilitante per l'infrastruttura del mercato unico e dovrebbe comprendere un quadro normativo e operativo a sostegno della competitività e della crescita che includa settori strategici quali la vigilanza del

mercato, la normazione, la conformità dei prodotti, la protezione dei consumatori, i diritti di proprietà intellettuale (DPI), gli appalti pubblici, la gestione delle crisi, i servizi finanziari, la politica di concorrenza, l'applicazione delle norme, gli strumenti di attuazione per la cooperazione amministrativa e l'accesso alle informazioni, nonché la produzione, lo sviluppo e la diffusione di statistiche europee ufficiali.

Nei settori di cui sopra è necessaria un'azione a livello di UE per ottemperare agli obblighi giuridici sanciti dai trattati e dal diritto derivato. Gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità della corretta attuazione, applicazione ed esecuzione del diritto dell'UE. Ciò include la garanzia della conformità alle norme del mercato unico e il rispetto dei diritti dei cittadini e delle imprese. Il lavoro della Commissione volto a garantire la conformità in questo settore si articola in tre aspetti principali: **eliminazione degli ostacoli all'interno del mercato unico, agevolazione della collaborazione con gli Stati membri e tra gli stessi, nonché attuazione correttiva, azioni di applicazione delle norme e promozione delle riforme**. Lo sviluppo di strumenti a sostegno dell'azione in questi tre settori è fondamentale per garantire e migliorare il funzionamento del mercato unico e dell'unione doganale.

Inoltre, nell'ambito del processo di integrazione di tutti i paesi dell'allargamento verso economie di mercato pienamente funzionanti, è necessario sostenere il ravvicinamento delle legislazioni, garantire lo sviluppo delle capacità, compreso il miglioramento delle capacità operative, e promuovere una sensibilizzazione mirata.

L'attuazione efficace delle norme e delle politiche dell'UE, la conformità alle norme dell'UE che disciplinano il mercato unico e l'unione doganale e la cooperazione tra le autorità nazionali costituiscono sfide da affrontare per sostenere le riforme, le opportunità di collaborazione, lo sviluppo delle competenze umane e altre iniziative. In particolare, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini, le norme del mercato unico dovrebbero essere razionalizzate e semplificate, se del caso, e ulteriormente rafforzate da strumenti collaborativi e innovativi che promuovano un mercato unico privo di supporti cartacei.

Considerando le interconnessioni e le interazioni tra le rispettive politiche di cui sopra, occorre garantire un finanziamento continuo nel settore del mercato unico e dell'unione doganale, al fine di sostenere la conformità alle norme dell'UE e la cooperazione tra gli Stati membri.

Il programma per il mercato unico e le dogane risponde a tali esigenze programmatiche riunendo le attività finanziate nell'ambito di quattro programmi precedenti nei settori i) del mercato unico (compresi la vigilanza del mercato, la conformità dei prodotti, la normazione, la protezione dei consumatori, la politica di concorrenza, il diritto societario, il diritto contrattuale, i diritti di proprietà intellettuale, la gestione delle crisi, gli appalti pubblici, i servizi finanziari e le statistiche europee), ii) delle dogane, iii) dell'imposizione fiscale e iv) della lotta antifrode.

Questo programma integra i programmi attualmente in corso indicati di seguito:

- parti⁷ del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸;

⁷ Attuali componenti "PMI" e "alimenti e mangimi" oggetto di altre proposte per il nuovo QFP.

⁸ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il

- il programma Dogana istituito dal regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;
- gli interventi che rientrano nell'ambito dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito nel quadro del Fondo per la gestione integrata delle frontiere dal regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;
- il programma Fiscalis istituito dal regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹; e
- il programma antifrode dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 **il programma per il mercato unico** offre opportunità di finanziamento, in linea con gli obblighi giuridici dell'Unione, per realizzare una delle principali priorità politiche dell'Unione, ossia il completamento del mercato unico senza barriere. Il suo obiettivo è proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori, degli investitori e delle imprese, applicando il diritto dell'Unione, agevolando l'accesso ai mercati (assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori) e promuovendo la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste ultime e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione.

Un altro obiettivo è sviluppare, produrre e diffondere **statistiche europee** ufficiali che svolgono un ruolo centrale nell'orientare un'ampia gamma di politiche dell'UE, compresi gli obiettivi e il funzionamento del mercato unico e la competitività dell'Unione. Il sistema statistico europeo trae vantaggi sempre maggiori dalle nuove fonti di dati e dalle nuove tecnologie che consentono di rendere disponibili statistiche più tempestive e pertinenti a sostegno di tutte le priorità politiche dell'UE. Per un processo decisionale basato su dati concreti sono essenziali statistiche europee attendibili e comparabili sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.

I programmi Dogana e Fiscalis dell'UE per il periodo 2021-2027 sostengono le politiche doganali e fiscali nell'UE. Tali programmi sono stati concepiti come programmi di cooperazione ed entrambi presentano una forte componente digitale e mirano ad affrontare le stesse sfide indicate sopra, tra cui, per quanto riguarda la politica doganale, la necessità di garantire finanziamenti adeguati per assicurare il funzionamento di un'unione doganale efficiente e per rispondere alle sfide dell'era digitale. La natura transfrontaliera delle infrastrutture e dei servizi e l'attenzione all'interoperabilità dei sistemi emergono chiaramente sia nel settore doganale sia in quello fiscale.

mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

⁹ [Regolamento \(UE\) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale](#) e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/444/oj>).

¹⁰ [Regolamento \(UE\) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale](#) (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1077/oj>).

¹¹ [Regolamento \(UE\) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale e che abroga il regolamento \(UE\) n. 1286/2013 \(GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/847/oj>\).](#)

¹² [Regolamento \(UE\) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione](#) e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/785/oj>).

Il **programma Dogana 2021-2027** sostiene l'unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali al fine di:

- tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- garantire la sicurezza all'interno dell'Unione;
- tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

Circa il 95 % del suo bilancio è destinato agli appalti della Commissione per i sistemi e le soluzioni digitali centrali. Il programma Dogana comprende anche componenti per attività collaborative e di sviluppo delle competenze umane che sono a disposizione di tutti i paesi partecipanti al programma (Stati membri e paesi candidati/potenziati candidati). Tali attività mirano a garantire che le autorità doganali dell'UE collaborino e agiscano congiuntamente.

Il programma Dogana prevede un obiettivo di miglioramento dell'efficienza della politica doganale dell'UE e un uso più agile dei dati¹³. A tale riguardo il futuro programma costituirà il vettore di transizione e attuazione, con l'obiettivo di promuovere la creazione di efficienze e **soluzioni digitali moderne per l'unione doganale**¹⁴ in un ambiente digitale più centralizzato. Senza il monitoraggio e il controllo centrali della catena di approvvigionamento da parte delle autorità doganali, l'UE non ha piena visibilità su quali merci entrano nel suo territorio e ne escono. Ne conseguono un indebolimento della credibilità delle politiche settoriali dell'UE ma anche una limitazione della capacità dell'UE in quanto attore geopolitico.

Attualmente esistono quasi 70 sistemi informatici doganali centrali (sviluppati e gestiti dalla Commissione) che costituiscono la spina dorsale dell'unione doganale. Tali sistemi devono essere mantenuti per garantire il funzionamento ininterrotto dell'unione doganale, in linea con gli obblighi giuridici dell'UE, fino alla loro revisione da parte del centro doganale digitale dell'UE.

Lo **Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale**, che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere nell'ambito del QFP 2021-2027, condivide lo stesso obiettivo generale del programma Dogana. I finanziamenti nell'ambito di tale strumento consentono agli Stati membri l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature doganali all'avanguardia quali scanner, sistemi di riconoscimento automatico dei numeri di targa, cani da fiuto e laboratori mobili per l'analisi dei campioni, ecc. L'obiettivo è conseguire risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali, essenziali per agevolare gli scambi legittimi, garantendo nel contempo un livello sufficiente di protezione alle frontiere esterne. La proposta di riforma doganale¹⁵ ha stabilito la necessità che la futura Autorità doganale dell'UE attui i futuri interventi che rientrano nell'ambito dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale nei paesi dell'allargamento e affronti eventuali situazioni di crisi per gli Stati membri.

Il **programma Fiscalis 2021-2027** sostiene gli obiettivi dell'UE volti a migliorare il funzionamento del mercato unico, promuovere la competitività dell'Unione e la concorrenza leale nell'Unione, tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche proteggendo tali interessi dalla frode, dall'evasione e dall'elusione fiscali, e migliorare la riscossione delle imposte. In tale contesto il programma sostiene lo sviluppo, la

¹³ [Proposta di regolamento – 52023PC0258 – IT – EUR-Lex \(europa.eu\)](#), attualmente in fase di negoziazione.

¹⁴ Cfr. la nota di cui sopra [Riforma doganale dell'UE | Commissione europea \(europa.eu\)](#).

¹⁵ Proposta di regolamento – 52023PC0258 – IT – EUR-Lex (europa.eu), attualmente in fase di negoziazione.

gestione e la modernizzazione delle principali infrastrutture digitali per l'imposizione fiscale¹⁶, in linea con gli obblighi giuridici della Commissione stabiliti dalla legislazione dell'UE. Ciò rappresenta circa l'85 % del bilancio del programma 2021-2027 sotto forma di appalti della Commissione. Il programma sostiene inoltre la collaborazione sulla base di progetti e le attività di sviluppo delle capacità umane, al fine di attuare gli obiettivi di politica fiscale dell'UE, compreso il miglioramento del funzionamento del mercato unico. Oltre a ciò, istituisce e gestisce strumenti comuni per agevolare la cooperazione nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda la lotta contro l'evasione fiscale e la frode. La crescita massiccia dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute, con conseguenze ancora sconosciute, richiede un adeguamento delle ambizioni e delle esigenze di digitalizzazione e di aggiornamento dei sistemi e delle infrastrutture digitali esistenti. L'evoluzione delle politiche fiscali comporta inoltre lo sviluppo di soluzioni digitali più numerose ed efficaci per integrare il portafoglio dei 30 sistemi informatici fiscali centrali esistenti finanziati dal programma, in linea con gli obblighi giuridici stabiliti a livello di UE.

Il **programma antifrode dell'Unione**¹⁷ svolge un duplice ruolo essenziale: aiuta la Commissione ad adempiere i suoi obblighi derivanti dall'articolo 325 TFUE di salvaguardare il bilancio dell'Unione contro la frode, la corruzione e altre irregolarità, sostenendo nel contempo gli Stati membri nei loro sforzi per rispettare lo stesso impegno.

Tale programma si articola in tre componenti essenziali, ciascuna delle quali rafforza la difesa dell'UE contro le irregolarità finanziarie:

- 1) la prima componente riguarda il finanziamento delle attività antifrode in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi associati. Ciò include il finanziamento di attrezzature investigative e di attività di formazione specializzata sulla lotta antifrode volte a potenziare le capacità di chi si trova in prima linea nella prevenzione delle frodi;
- 2) la seconda componente si occupa del finanziamento del sistema d'informazione antifrode (AFIS), una piattaforma informatica sicura che consente agli Stati membri e alla Commissione di conservare e scambiare in sicurezza elementi di indagine sensibili. Tale piattaforma si basa sul quadro giuridico del regolamento (UE) n. 515/97 del Consiglio¹⁸, che garantisce la cooperazione amministrativa reciproca all'interno dell'UE e con i paesi terzi.
- 3) la terza componente istituisce il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), che rappresenta una sezione specializzata dell'AFIS, concepita per segnalare alla Commissione le irregolarità e le presunte frodi, in linea con la legislazione specifica del settore.

Sia l'AFIS che l'IMS sono pilastri essenziali a sostegno del mandato investigativo dell'OLAF e delle responsabilità della Commissione. Il loro finanziamento e sviluppo continui sono pertanto indispensabili per garantire che l'Unione e gli Stati membri mantengano la loro capacità di individuare, prevenire e contrastare le frodi a tutti i livelli.

¹⁶ Il programma Fiscalis dell'UE 2021-2027 sostiene un portafoglio di quasi 30 sistemi informatici fiscali centrali.

¹⁷ [Regolamento \(UE\) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione](#) e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/785/oj>).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

- Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'importanza del mercato unico alla luce delle sfide politiche emergenti è stata sottolineata negli orientamenti politici e nelle recenti relazioni di Enrico Letta e Mario Draghi. Gli orientamenti politici¹⁹ evidenziano la necessità di approfondire il mercato unico in generale e di imprimere un nuovo slancio per completare il mercato unico in settori quali i servizi, l'energia, la difesa, la finanza, le comunicazioni elettroniche e il digitale, la ricerca e l'innovazione, e di affrontare le sfide poste dal commercio elettronico, affinché i consumatori e le imprese beneficino di condizioni di parità basate su controlli e fiscali efficaci.

Il programma per il mercato unico e le dogane è coerente con altri programmi di azione e fondi dell'Unione esistenti e proposti che perseguono obiettivi simili in settori di competenza correlati.

Il programma contribuisce ad affrontare le priorità politiche per il mercato unico e l'unione doganale, **in linea con la strategia per il mercato unico, la strategia europea per la sicurezza economica²⁰, la proposta di riforma doganale della Commissione, la strategia europea per i dati e la strategia sull'Unione del risparmio e degli investimenti**. Come sottolineato dal Parlamento europeo nella sua **risoluzione sul 30° anniversario del mercato unico²¹**, questo programma è concepito per essere agile e continuare ad adattarsi alle nuove sfide e all'evoluzione delle priorità.

Il programma è in linea con la **strategia per il mercato unico²²** e con i suoi obiettivi di rendere il mercato unico più semplice, equo e forte. La strategia mira ad approfondire e a rafforzare un mercato unico basato sui dati a livello di UE e nazionale, digitalizzando l'amministrazione e riducendo gli ostacoli amministrativi, ad aumentare il coordinamento delle autorità di vigilanza del mercato e a migliorare la cooperazione con le autorità doganali sfruttando le sinergie con le capacità delle autorità doganali e di vigilanza del mercato dell'UE e nazionali e potenzialmente istituendo un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE. Le azioni definite nella strategia stimoleranno le riforme, introdurranno e semplificheranno le norme per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi e migliorare l'attuazione e l'applicazione del mercato unico, con cui gli obiettivi del presente programma sono pienamente allineati. Per proteggere il mercato unico dagli impatti perturbanti delle crisi è necessario individuare le debolezze e garantire risposte adeguate, coordinate e rapide. Il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno (**IMERA**) si prefigge di anticipare l'impatto delle crisi future, nonché di prepararsi e di rispondere a tale impatto, ed istituisce strutture di governance, un quadro di crisi e strumenti per salvaguardare la libera circolazione di merci, persone e servizi in tempi di emergenza.

Il programma agevolerà inoltre la libera circolazione dei capitali, l'accesso delle imprese agli investimenti e la competitività dell'economia dell'Unione fornendo sostegno all'attuazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di **principi contabili internazionali²³** e della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità²⁴. Il

¹⁹ Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029.

²⁰ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica" (JOIN(2023) 20 final).

²¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023 sul 30° anniversario del mercato unico: celebrare i risultati e guardare agli sviluppi futuri (P9_TA(2023)0007).

²² Strategia per il mercato unico – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ([COM\(2025\) 500 final, 21.5.2025](#)).

²³ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1606&qid=1754662650886>).

regolamento (CE) n. 1606/2002 impone l'integrazione nel diritto dell'Unione degli International Financial Reporting Standards (principi contabili IFRS) adottati dall'International Accounting Standards Board (Organismo internazionale di normalizzazione contabile) e delle relative interpretazioni dell'IFRS Interpretations Committee, a condizione che i conti delle società forniscano una "rappresentazione veritiera e corretta"²⁵ e che i principi contribuiscano all'interesse pubblico europeo. Attraverso il programma l'Unione continuerà pertanto a sostenere lo sviluppo dei principi contabili IFRS e il lavoro dell'EFRAG²⁶ volto a valutare se siano soddisfatti i requisiti per la loro integrazione nel diritto dell'Unione. Il programma consentirà inoltre di mantenere il sostegno al coinvolgimento dell'EFRAG nello sviluppo dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) conformemente alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il programma è coerente con il **codice doganale dell'Unione**²⁷, la proposta della Commissione sulla riforma dell'unione doganale²⁸ e altre normative applicate dalle autorità doganali. È inoltre in linea con la strategia dell'UE per la sicurezza economica, di cui sostiene l'attuazione²⁹, e risponde all'obiettivo di promuovere il funzionamento e la l'ammodernamento dell'unione doganale al fine di rafforzare il mercato unico mediante la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro autorità doganali e i loro funzionari.

Il programma fornirà il quadro operativo, organizzativo, metodologico e di bilancio per attuare gli obiettivi e le attività della politica doganale dell'UE. Pur integrando l'attuale programma Dogana autonomo, si prevede che continuerà ad assicurare il perseguimento degli interventi e degli obiettivi rilevanti per l'unione doganale. Inoltre svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire la transizione verso il futuro panorama della politica doganale dell'UE, introdotto dalla proposta di **riforma dell'unione doganale**, che comprende l'istituzione di un'Autorità doganale dell'UE e lo sviluppo e la gestione di un centro doganale digitale dell'UE, nonché la gestione dei sistemi doganali digitali preesistenti fino alla loro revisione da parte del centro doganale digitale dell'UE. I sistemi digitali doganali preesistenti devono continuare a essere mantenuti fino a quando non saranno sostituiti dal centro doganale digitale dell'UE. Il programma integrerà inoltre gli interventi mirati rientranti nell'ambito dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale 2021-2027³⁰ che saranno attuati dalla nuova Autorità doganale dell'UE, principalmente per sostenere i paesi dell'allargamento e affrontare le situazioni di crisi.

Il programma è in linea con l'agenda della Commissione volta a garantire la presenza di un **sistema fiscale equo ed efficiente nell'Unione** al fine tra l'altro di migliorare il funzionamento del mercato unico, promuovere la competitività e la concorrenza leale

²⁴ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>).

²⁵ Come disposto dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

²⁶ Denominato in precedenza Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (*European Financial Reporting Advisory Group* – EFRAG).

²⁷ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

²⁸ [Proposta di regolamento – 52023PC0258 – IT – EUR-Lex \(europa.eu\)](#), attualmente in fase di negoziazione.

²⁹ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica" (JOIN(2023) 20 final).

³⁰ [Regolamento \(UE\) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.](#)

nell'Unione, tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche proteggendo tali interessi dalla frode, dall'evasione e dall'elusione fiscali, e migliorare la riscossione delle imposte. Molte delle iniziative adottate in tale contesto mirano a migliorare la trasparenza fiscale e a rafforzare la cooperazione amministrativa mediante misure quali lo scambio di informazioni significative in materia fiscale.

Il nuovo programma integra l'attuale programma **Fiscalis** autonomo, ma si prevede che manterrà gli stessi interventi e obiettivi di quest'ultimo. Garantirà quindi una dotazione di bilancio e mezzi adeguati per sostenere e attuare tali interventi normativi. Elementi importanti di questa cooperazione amministrativa sono i sistemi elettronici europei previsti a tale scopo, che consentono alle autorità fiscali degli Stati membri di scambiarsi informazioni sull'attuazione del "pacchetto sull'IVA nell'era digitale"³¹, della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC)³², della direttiva relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (FASTER)³³ e di altre priorità. Attraverso le attività antifrode che promuove, questo nuovo programma affronta direttamente le diverse priorità dell'UE, in quanto la frode, la corruzione e le altre attività illegali hanno come conseguenza diretta quella di compromettere gli obiettivi dell'UE in settori quali la stabilità finanziaria, la crescita economica, lo Stato di diritto e la fiducia dei cittadini. Le iniziative antifrode finanziate promuoveranno anche altre priorità politiche della Commissione, in particolare in relazione al rafforzamento della digitalizzazione delle autorità di contrasto nazionali.

Il programma dovrebbe apportare un notevole valore aggiunto dell'UE cofinanziando attività volte a migliorare la raccolta e lo scambio transfrontalieri di dati e a fornire agli Stati membri informazioni a livello di UE sui modelli di frode emergenti. Il sostegno fornito alle **misure antifrode** promuoverà la cooperazione e ottimizzerà l'utilizzo delle risorse degli Stati membri nella prevenzione e nell'individuazione delle frodi, della corruzione e di altre attività illegali, salvaguardando in tal modo i fondi dei contribuenti dell'UE. Nel contesto della revisione in corso dell'**architettura antifrode dell'UE**³⁴, il programma contribuirà quindi a rafforzare e rendere più efficiente l'architettura antifrode per tutelare gli interessi finanziari dell'UE.

- Coerenza con altre politiche e iniziative dell'Unione

Il programma è coerente con altre politiche proposte dall'UE che perseguono obiettivi analoghi in settori di competenza correlati.

Questo programma mira a realizzare un mercato unico forte e integrato, fondamentale per la **competitività**, la resilienza e la sicurezza economica **dell'Europa**, come evidenziato dalla bussola per la competitività, dalla relazione 2025 sul mercato unico e la competitività³⁵ e dalla strategia per il mercato unico del 2025. Le sfide alla base della competitività in questo quadro complessivo sono la semplificazione, la promozione delle riforme, l'eliminazione degli ostacoli nel mercato unico, la possibilità di finanziamenti più efficienti e la garanzia di un

³¹ Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale e regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA (cfr. <https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?ojDate=25032025>).

³² Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e successive modifiche.

³³ Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso.

³⁴ Libro bianco sulla revisione dell'architettura antifrode (COM(2025) 546 final).

³⁵ [COM\(2025\) 26 final](#), [SWD\(2025\) 11 final](#), [SWD\(2025\) 12 final](#).

migliore coordinamento per l'attuazione degli obiettivi strategici condivisi dell'UE a livello nazionale e di UE.

Le attività nell'ambito del programma sono complementari e ricercano sinergie con altri programmi di azione dell'UE proposti nell'ambito del prossimo QFP, quali **i piani di partenariato nazionale e regionale, il Fondo europeo per la competitività, Orizzonte Europa e Europa globale**. Le azioni sostenute dal programma si prefiggono di migliorare il funzionamento e la protezione delle frontiere esterne del mercato unico e dell'unione doganale in quanto mercato interno per l'industria e le imprese dell'UE e vettore di competitività. Analogamente le azioni sostenute dal programma per migliorare la capacità amministrativa e operativa attraverso la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri, comprese le soluzioni digitali a livello di UE e i progetti di sviluppo delle competenze umane, integrano le azioni sviluppate dagli Stati membri nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale. Inoltre il programma è coerente con gli strumenti esistenti della politica di coesione volti ad affrontare gli ostacoli amministrativi e giuridici che impediscono il funzionamento del mercato unico, come il regolamento BridgeforEU.

Per di più il diritto dell'UE in materia di concorrenza ha un ruolo essenziale da svolgere nel garantire il corretto funzionamento del mercato unico, come esplicitamente riconosciuto sia nel trattato sull'Unione europea (TUE) sia nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)³⁶. L'efficacia della **politica di concorrenza** nel mercato unico è a sua volta un motore essenziale della competitività dell'UE, in quanto la concorrenza stimola la produttività, gli investimenti e l'innovazione. Nei prossimi anni il settore dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza dovrà affrontare sfide nuove o crescenti, anche a livello mondiale, che probabilmente aumenteranno in modo significativo sia le minacce alla concorrenza sia la complessità dell'applicazione.

Il programma è altresì coerente con il **libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa** e con gli orientamenti politici della Commissione, che sottolineano l'importanza di creare un autentico mercato unico europeo dei prodotti e dei servizi per la difesa al fine di conseguire la prontezza alla difesa.

Il programma sostiene anche l'ambizione dell'Unione in materia di **sostenibilità, compresi gli obiettivi climatici, energetici e ambientali, nonché le responsabilità sociali**, che sono spesso realizzati attraverso normative o accordi commerciali riguardanti prodotti specifici, ed è coerente con gli obiettivi del **Green Deal europeo** e del **patto per l'industria pulita**, in quanto garantisce un controllo adeguato dei prodotti immessi sul mercato unico in relazione alla loro conformità alle norme ambientali. Il programma può inoltre promuovere misure relative al principio "chi inquina paga", anche attraverso l'imposizione di imposte verdi, così come sostenere le autorità doganali nel rendere più ecologiche le loro operazioni. È coerente con le disposizioni del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)³⁷.

Il programma si prefigge di rendere il mercato unico e l'unione doganale più efficaci nell'era della digitalizzazione fornendo finanziamenti per sostenere la **digitalizzazione dei servizi e**

³⁶ Articoli da 101 a 109 TFUE e protocollo n. 27 sia del TUE che del TFUE sul mercato interno e sulla concorrenza, in cui si afferma che "il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata". Ciò è rafforzato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

³⁷ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

delle imprese e agevolare l'accesso al mercato unico e la cooperazione internazionale. Gli strumenti digitali sono fondamentali per un'attuazione efficace delle politiche e per sostenere le riforme. Il programma mirerà ad aumentare la pertinenza e la tempestività delle statistiche europee, limitando nel contempo l'onere di segnalazione attraverso lo sfruttamento di nuove fonti di dati e l'uso etico delle tecnologie digitali, compresa l'**intelligenza artificiale** (IA), l'attuazione del principio "una tantum" e l'ulteriore digitalizzazione delle raccolte di dati.

Per garantire la coerenza e la complementarità dell'azione dell'UE, il programma dovrebbe essere attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione, in particolare il **meccanismo per collegare l'Europa (MCE)**. È opportuno promuovere il coordinamento con il settore dei trasporti dell'MCE, in particolare negli ambiti in cui la digitalizzazione delle dogane si interseca con gli investimenti nelle infrastrutture fisiche, come i valichi di frontiera intelligenti, i poli logistici multimodali e i corridoi di trasporto transfrontalieri, compresa la mobilità militare.

La libera circolazione delle persone, anche a fini occupazionali, rappresenta una delle libertà fondamentali del mercato unico. Sebbene non sostenga direttamente la mobilità dei lavoratori o la mobilità ai fini dell'apprendimento, questo programma integra strumenti dell'Unione come **Erasmus+** e il **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**, che contribuiscono ad agevolare la mobilità ai fini dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il reciproco riconoscimento delle qualifiche e lo sviluppo transfrontaliero delle competenze. Tali strumenti sostengono la realizzazione pratica della libera circolazione delle persone e contribuiscono ad affrontare gli squilibri del mercato del lavoro in tutta l'Unione. Anche un mercato degli alloggi ben funzionante è essenziale per garantire la mobilità dei lavoratori. Questo programma contribuisce al quadro giuridico, normativo e amministrativo su cui si fonda tale libertà, anche promuovendo la cooperazione tra le autorità competenti e sostenendo l'applicazione delle norme nel mercato unico.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- Base giuridica

Il nuovo programma proposto dovrebbe proseguire gli interventi dei programmi 2021-2027 che saranno riuniti, con alcuni adeguamenti, in un unico programma, mantenendo quindi le rispettive basi giuridiche. Le basi giuridiche del programma sono:

- l'articolo 33 TFUE sulla cooperazione doganale nell'unione doganale;
- l'articolo 114 TFUE sulla realizzazione degli obiettivi del mercato interno;
- l'articolo 169 TFUE sulla protezione dei consumatori;
- l'articolo 197 TFUE sulla cooperazione amministrativa;
- l'articolo 207 TFUE sulla politica commerciale comune;
- l'articolo 325 TFUE sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; e
- l'articolo 338 TFUE sulle statistiche.

- Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'UE si trova ad affrontare la concorrenza mondiale di altri grandi blocchi economici e deve garantire che il mercato unico rimanga competitivo, efficiente, accessibile e innovativo e offra condizioni di parità ai portatori di interessi. La realizzazione di un sistema di finanziamento più flessibile e semplificato potrebbe rafforzare la competitività globale del mercato unico e le condizioni di parità.

Il panorama dei finanziamenti dell'UE deve essere resiliente e agile per rispondere alle **crisi** emergenti e alle **esigenze mutevoli** e per adattarsi alla transizione digitale e ai rapidi cambiamenti tecnologici. La rigidità delle norme rende difficile reindirizzare rapidamente i fondi o adattarsi alle nuove priorità e ostacola la capacità dell'UE di affrontare le questioni urgenti.

La disponibilità di finanziamenti più flessibili **favorisce la collaborazione e i progetti transfrontalieri**. La cooperazione e l'armonizzazione offrono benefici transnazionali e transfrontalieri ed economie di scala alle autorità nazionali nell'attuazione delle politiche dell'UE, nonché alle imprese, ai consumatori, agli investitori e ai cittadini. Le norme semplificate e i processi di approvazione più rapidi potrebbero contribuire a condividere le conoscenze e a sviluppare congiuntamente soluzioni a sfide come l'evoluzione continua dei modelli commerciali, i cambiamenti climatici e la trasformazione digitale.

Le sfide odierne richiedono una **risposta collettiva e coordinata dell'UE** a causa della loro natura globale e del livello elevato di interdipendenza tra gli Stati membri. Tali aspetti sottolineano l'importanza di coordinare le azioni politiche. I finanziamenti a livello di UE sono inoltre essenziali **per consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi giuridici** (ai sensi del TFUE e della normativa correlata) e di affrontare le questioni relative al mercato unico e all'unione doganale che rientrano nelle sue competenze. È inoltre fondamentale sostenere la cooperazione tra gli Stati membri affinché questi ultimi adempiano i loro obblighi giuridici (ai sensi del TFUE e della normativa correlata) per quanto riguarda il funzionamento del mercato unico in una serie di settori, quali le dogane, la vigilanza del mercato, la conformità dei prodotti, la normazione, la protezione dei consumatori, gli appalti pubblici, la gestione delle crisi, l'imposizione fiscale e la lotta antifrode. Inoltre gli Stati membri non possono conseguire da soli gli obiettivi di fornire statistiche europee attendibili, pertinenti e comparabili necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Unione. È necessario definire un quadro di programmazione a livello di UE. Il quadro di programmazione per le statistiche europee sarà attuato mediante azioni statistiche coordinate e partenariati tra Eurostat e le autorità statistiche nazionali, come previsto dal regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee. È pertanto necessaria un'azione a livello di UE per garantire l'adozione di misure di accompagnamento volte ad assicurare e a migliorare il funzionamento del mercato unico, a integrazione delle azioni sviluppate a livello di Stati membri.

Sebbene l'unione doganale sia un settore di competenza esclusiva dell'UE con un codice doganale unico dell'Unione^{38 39}, gli Stati membri sono interamente responsabili della sua attuazione. L'unione doganale può solo essere forte quanto il suo anello più debole. L'instaurazione di una solida cooperazione operativa, **compresa l'integrazione digitale**, è fondamentale per consentire alle autorità doganali di agire congiuntamente e per garantire la corretta riscossione dei dazi doganali, dell'IVA all'importazione, delle accise, di altri dazi e prelievi, nonché per svolgere compiti non finanziari di crescente importanza.

Nel settore fiscale il panorama giuridico e digitale versatile e complesso, gli sforzi in materia di armonizzazione e ravvicinamento del diritto tributario e delle azioni amministrative, nonché le esigenze che stanno emergendo rapidamente, hanno reso necessaria l'adozione di interventi dell'UE volti a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi e nella loro responsabilità

³⁸ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

³⁹ [Proposta di regolamento – 52023PC0258 – IT – EUR-Lex \(europa.eu\)](#), attualmente in fase di negoziazione.

di attuare il diritto dell'Unione. Una parte significativa della legislazione fiscale dell'UE richiede l'introduzione di soluzioni digitali moderne per consentire lo scambio di informazioni relative ai contribuenti (cittadini o imprese) o alle operazioni transfrontaliere, comprese quelle in criptovaluta. Questo scambio di informazioni tra gli Stati membri avviene grazie ai finanziamenti dell'UE che consentono la realizzazione di sistemi elettronici a livello di UE o delle loro componenti comuni. Senza tale sostegno finanziario non sarebbe possibile sviluppare sistemi elettronici comuni e numerosi atti legislativi dell'UE rimarrebbero inattuati o la loro attuazione incontrerebbe ritardi significativi e ostacoli tecnici.

Un'azione da parte dell'Unione è necessaria per rafforzare la dimensione europea del lavoro svolto dalle autorità competenti in materia di mercato unico, dogane, imposizione fiscale e lotta antifrode, evitare distorsioni del mercato interno e proteggere in modo efficace le frontiere esterne dell'UE. I finanziamenti a livello di UE sono essenziali per **consentire alla Commissione di adempiere i suoi vari obblighi giuridici** (ai sensi del TFUE e della normativa correlata) e di affrontare le questioni relative al mercato unico e all'unione doganale che rientrano nelle sue competenze.

Inoltre, data la forte dimensione digitale dei settori strategici contemplati dal programma, è necessario rafforzare la collaborazione tra le organizzazioni del settore pubblico a livello di UE, nazionale, regionale e locale in tutta l'UE per agevolare gli scambi di dati senza soluzione di continuità, migliorare l'attuazione delle politiche e ridurre gli oneri amministrativi.

Il programma può essere quindi istituito solo a livello di UE, poiché le azioni richiedono una cooperazione e un coordinamento attivi tra gli Stati membri.

- **Proporzionalità**

Il programma contribuirà ad applicare efficacemente e a modernizzare il quadro giuridico dell'Unione nonché ad adattarlo rapidamente a un contesto in continua evoluzione. Ciò avverrà tra l'altro mediante la raccolta e le analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, attività amministrative, operative (anche digitali) e di sviluppo delle capacità, un ambiente digitale più centralizzato e azioni congiunte tra gli Stati membri e tra le loro autorità competenti e la Commissione. Il programma rafforzerà anche lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze, sosterrà la definizione di norme armonizzate e contribuirà all'elaborazione delle norme, all'attuazione, al monitoraggio e all'interpretazione del diritto dell'UE. Sosterrà inoltre meccanismi che consentono ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori e delle imprese di contribuire al processo decisionale.

Nessuna azione va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi del programma volti a migliorare e approfondire il funzionamento del mercato unico e un'unione doganale forte, nonché a tutelare gli interessi economici e finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri.

Le azioni si basano su un'analisi di reali esigenze concrete, tenendo conto anche dei requisiti giuridici nei settori strategici interessati dal programma. La Commissione europea eserciterà funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati.

Il quadro di programmazione per le statistiche europee sarà attuato secondo i principi dell'efficacia in termini di costi e della limitazione degli oneri amministrativi, facendo leva sulle tecnologie emergenti e riutilizzando le fonti di dati esistenti a livello amministrativo, pubblico e privato.

Gli obiettivi del programma saranno pertanto conseguiti in modo molto più proporzionato a livello di UE che a livello di Stati membri.

La sezione 3.3 della valutazione d'impatto descrive il valore aggiunto dell'Unione europea del programma.

- Scelta dell'atto giuridico

Conformemente alle conclusioni della valutazione d'impatto, l'azione dell'Unione mediante un programma di finanziamento è appropriata.

L'unione dei quattro programmi esistenti in un unico programma migliorerà la coerenza e l'integrazione delle azioni nei rispettivi settori strategici, riducendo nel contempo il numero delle norme di finanziamento divergenti e frammentate e semplificando l'attuazione. Conformemente alla politica legislativa adottata dalla Commissione nell'ambito del QFP, il programma di finanziamento è proposto come regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- Valutazioni retrospettive della legislazione vigente

Il programma si basa sui risultati e sugli insegnamenti tratti dalle valutazioni concluse e in corso dei programmi precedenti.

Dalla valutazione intermedia del programma per il mercato unico sono emerse conclusioni eterogenee per i primi tre anni di attuazione (2021-2023). La valutazione ha concluso che le attività principali del programma hanno contribuito in larga misura al conseguimento dei suoi obiettivi generali e specifici. Il programma per il mercato unico ha parzialmente soddisfatto le aspettative in termini di flessibilità e sinergie⁴⁰ che ci si attende dall'elaborazione di un programma integrato.

Anche i risultati preliminari delle valutazioni intermedie dei programmi Fiscalis e Dogana 2021-2027⁴¹ confermano il loro contributo nel complesso positivo al conseguimento degli obiettivi, pur indicando che vi è margine per un'ulteriore semplificazione delle procedure del quadro di monitoraggio e valutazione. Le valutazioni finali dei programmi Dogana e Fiscalis 2014-2020 hanno concluso che gli interventi dei programmi a livello di UE hanno portato benefici globalmente positivi⁴².

In linea con l'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/785⁴³ relativo al programma antifrode dell'Unione, l'Ufficio per la lotta antifrode della Commissione (OLAF) ha effettuato una valutazione intermedia di tale programma per il periodo compreso tra gennaio 2021 e gennaio

⁴⁰ Valutazione intermedia del programma per il mercato unico 2021-2027 (non ancora pubblicata).

⁴¹ Parallelamente è in corso la valutazione intermedia dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

⁴² [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale del programma Dogana 2020 \(COM\(2022\) 635 final\)](#); [relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale del programma Fiscalis 2020 \(COM \(2022\) 717 final\)](#).

⁴³ Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/785/oj>).

2024⁴⁴ sulla base di uno studio esterno⁴⁵. La valutazione ha concluso che il programma antifrode dell'Unione riduce efficacemente l'esposizione finanziaria dell'UE alle frodi ed è in linea con gli obiettivi più ampi, le tendenze emergenti in materia di frode e le priorità politiche dell'UE, in particolare l'ulteriore digitalizzazione dei servizi antifrode. La sua prima componente ("Hercule") rafforza le capacità tecniche e di indagine attraverso sovvenzioni per l'acquisizione di attrezzature e azioni di formazione, che hanno registrato elevati tassi di soddisfazione dei beneficiari. Il suo sistema d'informazione antifrode (AFIS) agevola lo scambio di informazioni relative alle frodi tra le autorità di contrasto dell'UE e nazionali, superando gli obiettivi di prestazione stabiliti. Il suo sistema di gestione delle irregolarità (IMS) costituisce uno strumento essenziale per la segnalazione, il tracciamento e il monitoraggio delle irregolarità o delle presunte frodi relative ai fondi (strutturali) dell'UE; il livello di soddisfazione degli utenti nei confronti del sistema è elevato. Il programma antifrode dell'Unione rimane rilevante, in quanto è in linea con gli obiettivi più ampi, le tendenze emergenti in materia di frode e le priorità politiche dell'UE, in particolare l'ulteriore digitalizzazione dei servizi antifrode.

- Consultazioni dei portatori di interessi

Tra il 12 febbraio e il 7 maggio 2025 si è svolta una consultazione pubblica sui finanziamenti dell'UE per il mercato unico e sulla cooperazione tra le amministrazioni nazionali, che si è rivolto a un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui cittadini, imprese, PMI, autorità pubbliche, destinatari di finanziamenti dell'UE, organizzazioni della società civile, organizzazioni dei consumatori, mondo accademico e portatori di interessi internazionali. Tale consultazione ha incluso un questionario online e la possibilità di presentare documenti di sintesi. In totale sono pervenute 747 risposte all'indagine e 161 documenti di sintesi da cittadini dell'UE, autorità pubbliche, organizzazioni non governative e altri portatori di interessi (compresi organismi governativi, istituti bancari, camere di commercio), prevalentemente provenienti da paesi europei. Questi contributi hanno fornito informazioni sul modo in cui la Commissione ha elaborato la presente proposta legislativa.

Tra le sfide maggiormente riconosciute relative al mercato unico e alla cooperazione tra le autorità nazionali figuravano le seguenti: i) garantire che l'elaborazione, la definizione e l'applicazione delle norme a livello di UE rimangano basate su dati concreti e continuino a essere efficaci e adeguate all'evoluzione delle esigenze; ii) migliorare la cooperazione e gli sforzi di collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; e iii) rafforzare il ruolo dei portatori di interessi colmando le lacune in termini di conoscenze e dati.

I partecipanti hanno ritenuto importante affrontare tutte le sfide individuate, tra cui la frammentazione normativa, le differenze nell'interpretazione della legislazione dell'UE e un ambiente digitale complesso e frammentato. Tra le ulteriori sfide individuate dai partecipanti in una domanda di approfondimento a risposta aperta figurano l'eccessiva burocrazia e la frammentazione normativa, l'applicazione disomogenea delle norme dell'UE nei vari Stati membri e la necessità di una maggiore armonizzazione in settori quali l'imposizione fiscale, la contabilità, le norme ambientali e la regolamentazione del digitale.

⁴⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea Valutazione intermedia a norma del regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (COM(2024) 572 final, 17.12.2024).

⁴⁵ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5f96400c-9020-11ef-a130-01aa75ed71a1>.

I partecipanti alla consultazione pubblica si aspettano che le politiche oggetto di tale consultazione affrontino nel modo più efficace possibile le sfide seguenti: migliorare la cooperazione, gli sforzi di collaborazione e l'integrazione; rafforzare il ruolo dei portatori di interessi colmando le lacune in termini di conoscenze e dati; nonché superare gli ostacoli e garantire un'elaborazione e un'applicazione delle norme dell'UE basate su dati concreti e capaci di adattarsi.

Per quanto riguarda la struttura e gli ostacoli procedurali che limitano l'efficacia del bilancio dell'UE nel conseguimento dei suoi obiettivi, le sfide più rilevanti hanno riguardato gli oneri amministrativi e la frammentazione e complessità delle norme relative all'accesso ai finanziamenti e alla conformità.

I partecipanti hanno espresso un ampio sostegno alla semplificazione delle procedure e al miglioramento dell'elaborazione degli strumenti di finanziamento. I livelli più elevati di sostegno sono stati espressi a favore della semplificazione dell'accesso ai finanziamenti da parte dei beneficiari e delle relative informazioni messe loro a disposizione, nonché di norme più chiare, meno numerose e più semplici.

I settori di intervento più importanti individuati a livello di UE sono i seguenti: il sostegno a una concorrenza leale; il sostegno agli sforzi di normazione; e la diffusione di soluzioni digitali comuni e/o interoperabili. Alla richiesta di indicare altri potenziali settori strategici da contemplare nell'ambito di un mercato unico ben funzionante, dell'unione doganale e delle misure correlate, alcuni partecipanti hanno sottolineato la necessità di introdurre norme fiscali e doganali armonizzate, ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI, e rafforzare le infrastrutture digitali e la cibersicurezza in tutta l'UE. Rispetto ad altri gruppi, le autorità degli Stati membri hanno attribuito maggiore importanza a diversi settori, tra cui la diffusione di soluzioni digitali comuni e/o interoperabili e il sostegno alla sicurezza economica dell'UE.

Le risposte hanno inoltre indicato che un'azione a livello di UE apporterebbe il massimo valore aggiunto sostenendo attività di cooperazione e progetti transfrontalieri e multinazionali, rafforzando la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, e affrontando le sfide transnazionali.

I risultati dettagliati della consultazione pubblica sono presentati nella valutazione d'impatto (allegato 2) che accompagna la proposta legislativa.

Infine, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, il progetto di quadro di programmazione per le statistiche europee di cui all'allegato è stato sottoposto all'esame preventivo del comitato del sistema statistico europeo.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto ha analizzato i due scenari generali per l'elaborazione del programma indicati di seguito.

1) Scenario integrato

In questo scenario, gli attuali programmi relativi al mercato unico, all'unione doganale, all'imposizione fiscale e alle politiche antifrode sarebbero riuniti in un quadro flessibile disciplinato da un'unica proposta legislativa. Un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni giuridiche consentirebbe di istituire un quadro unico, più snello e flessibile, pur mantenendo una chiara distinzione tra i programmi e i settori strategici esistenti. Questo scenario preserva gli obiettivi strategici e i modelli di governance attuali, evitando perturbazioni e garantendo la continuità. La struttura orizzontale del programma potrebbe promuovere la flessibilità, la semplificazione e maggiori sinergie. L'unione dei programmi di natura trasversale, nonché

delle loro attività complesse e diversificate, richiede un rafforzamento della coordinazione e della governance.

2) Scenario unificato

Questo scenario consoliderebbe le priorità politiche nel settore del mercato unico, dell'unione doganale, dell'imposizione fiscale e delle politiche antifrode, compresa la cooperazione tra le autorità nazionali, in un unico atto legislativo con un unico insieme di requisiti giuridici e istituzionali per tutte le attività.

Riunendo tutti i settori strategici, gli obiettivi, i risultati e gli impatti attesi, l'architettura del programma e le procedure di attuazione garantirebbero la sicurezza del bilancio per gli obblighi giuridici, nonché una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze emergenti e alle priorità mutevoli.

L'opzione dello scenario unificato è stata considerata la migliore. Si è ritenuto che affrontasse al meglio tutti i problemi e le relative cause individuati (in termini sia di elaborazione del programma che di settori strategici interessati), tenendo presente che, insieme alle semplificazioni e alle sinergie, è fondamentale una maggiore flessibilità per garantire la capacità del bilancio di rispondere a una realtà in evoluzione.

Il 13 giugno 2025 la valutazione d'impatto ha ricevuto un "parere senza riserve" dal comitato per il controllo normativo. Le raccomandazioni del comitato sono state prese in considerazione nel redigere la versione riveduta della valutazione d'impatto.

- Semplificazione

Il programma riunisce quattro programmi precedenti, vale a dire il programma per il mercato unico (esclusi i pilastri "PMI" e "alimenti e mangimi"), il programma Dogana, compresi gli interventi che rientrano nell'ambito dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il programma Fiscalis e il programma antifrode dell'Unione.

Ciò consentirà di semplificare le azioni in un'ampia gamma di settori strategici, creando e sfruttando in tal modo maggiori sinergie tra le varie azioni e fornendo, nel modo più efficiente in termini di costi, un quadro di finanziamento più flessibile e agile volto a migliorare e approfondire un mercato unico ben funzionante e un'unione doganale forte, nonché a tutelare gli interessi economici e finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri. Le autorità pubbliche (comprese le autorità competenti a livello nazionale) beneficeranno direttamente di un miglioramento dell'elaborazione delle politiche e delle attività di contrasto grazie allo sviluppo di capacità, a una cooperazione rafforzata e a procedure amministrative semplificate che rafforzeranno ulteriormente le sinergie politiche.

Si prevede che i portatori di interessi trarranno beneficio dalle semplificazioni nell'elaborazione del programma, ad esempio tramite aggiudicazione o contratti quadro congiunti, e da attività orizzontali che altrimenti non si svolgerebbero allo stesso livello. La semplificazione e la flessibilità nell'elaborazione del programma e nell'attuazione di nuove attività orizzontali renderanno più efficaci lo sviluppo delle politiche e le attività di contrasto e consentiranno di fornire servizi nuovi o migliori ai cittadini, ai consumatori e alle imprese. La gestione dei programmi può anche risultare meno onerosa per la Commissione e vantaggiosa per i richiedenti, agevolando l'accesso ai finanziamenti e riducendo al minimo gli oneri amministrativi, ad esempio con disposizioni giuridiche armonizzate, modelli comuni di rendicontazione, un insieme unico di requisiti o un corpus di norme comuni.

- Diritti fondamentali

Il programma garantisce il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e da altre convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui gli Stati membri e l'Unione sono parti, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e contribuisce all'attuazione di diversi di tali diritti. I suoi obiettivi consistono in particolare nel garantire la salute dei cittadini (a norma dell'articolo 35 della Carta) nonché la protezione dei consumatori (conformemente all'articolo 38 della Carta). Il programma contribuisce inoltre ad attuare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, secondo quanto prescritto all'articolo 47 della Carta, e mira altresì a rafforzare la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali (articolo 16 della Carta).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il 16 luglio 2025 la Commissione ha adottato la proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034. In conformità di detta proposta, il quadro di bilancio del presente regolamento per il periodo 2028-2034 è di 6 238 112 000 EUR (a prezzi correnti).

5. ALTRI ASPETTI

- Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il programma sarà attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario, in particolare tramite sovvenzioni e appalti (alcuni dei quali saranno potenzialmente gestiti da un'agenzia esecutiva), e/o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e agli articoli 157, 158 e 159.

La proposta di riforma doganale della Commissione, in fase di negoziazione tra i colegislatori, specifica che la Commissione può affidare all'Autorità doganale dell'UE compiti per l'attuazione dei programmi di finanziamento connessi alle dogane, quali lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del centro doganale digitale dell'UE. L'autorità può inoltre essere incaricata di svolgere attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature per il controllo doganale, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature⁴⁶.

La strategia per il mercato unico del 2025 presenta diverse azioni volte ad affrontare i problemi strutturali e a migliorare la governance del mercato unico nei settori strategici della normazione, della valutazione della conformità e della vigilanza del mercato, nonché ad adottare misure efficaci per aumentare la conformità dei prodotti sfruttando le sinergie tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato dell'UE e nazionali e potenzialmente istituendo un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE.

- Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'ambito di applicazione del programma contempla in modo esauriente il settore del mercato unico e la cooperazione tra le amministrazioni nazionali. L'obiettivo generale del programma è migliorare e approfondire il funzionamento del mercato unico e un'unione doganale forte, nonché tutelare gli interessi economici e finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri, adottando un approccio che promuova la flessibilità, la semplificazione e le sinergie.

⁴⁶ [Proposta di regolamento – 52023PC0258 – IT – EUR-Lex \(europa.eu\)](#), attualmente in fase di negoziazione.

Il programma sarà aperto alla partecipazione degli Stati membri, dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati. In conformità della politica generale dell'Unione, a determinate condizioni potranno partecipare al programma anche i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi. Il programma sarà inoltre aperto alla Svizzera, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica.

Il programma sarà attuato mediante appalti pubblici e sovvenzioni.

Per quanto riguarda tutti gli obiettivi specifici, saranno applicati tipi generici di azioni, tra cui:

- lo sviluppo di capacità digitali, lo sviluppo e la gestione di soluzioni digitali e sistemi elettronici europei centralizzati e decentralizzati, strumenti di attuazione e dati;
- il sostegno all'attività politica e normativa (studi, comunicazione, valutazioni d'impatto, valutazioni e proposte di semplificazione ecc.);
- la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, le agenzie dell'UE e le autorità nazionali, nonché la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i paesi terzi;
- lo sviluppo di capacità amministrative e operative/tecniche (compresi l'acquisto, la manutenzione, l'aggiornamento delle attrezzature, in particolare quelle per il controllo doganale, le infrastrutture ecc. e i relativi costi);
- lo sviluppo delle competenze umane, compresa la formazione;
- lo sviluppo di strumenti, metodi, dati e statistiche comuni a sostegno dell'elaborazione delle politiche;
- altre azioni volte a conseguire gli obiettivi generali e specifici (innovazione, prove ecc.).

Nell'attuare le azioni volte a realizzare il quadro di programmazione per le statistiche europee saranno sviluppate sinergie all'interno del sistema statistico europeo attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. I risultati di tali azioni, quali gli strumenti, i metodi e le infrastrutture comuni, saranno resi disponibili in tutto il sistema statistico europeo.

L'attuazione del programma dovrebbe fondarsi su programmi di lavoro annuali o pluriennali. La durata a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e la necessità di basarsi sull'esperienza acquisita nel corso del tempo fanno sì che i programmi di lavoro possano coprire diversi anni. I programmi di lavoro pluriennali ridurranno gli oneri amministrativi senza ostacolare l'attuazione del programma.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma per il mercato unico e le dogane per il periodo 2028-2034 e
abroga i regolamenti (UE) 2021/444, (UE) 2021/690, (UE) 2021/785, (UE) 2021/847 e
(UE) 2021/1077**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, l'articolo 114, paragrafo 1, l'articolo 169, paragrafo 3, l'articolo 197, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 325, paragrafo 4, e l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti⁴⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il "programma per il mercato unico e le dogane per il periodo 2028-2034" ("programma"). Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.
- (2) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che è necessaria una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.
- (3) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti,

⁴⁷ Riferimento da inserire.

⁴⁸ GU C [...], [...], [...].

⁴⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

- (4) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁵¹, (CE, Euratom) n. 2185/96⁵² e (UE) 2017/1939⁵³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative. In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (CE, Euratom) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (5) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2025/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵ che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione, tra cui le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui rispettivamente all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i principi della preparazione e della resilienza ai cambiamenti climatici fin dalla progettazione, le norme per il monitoraggio e la

⁵⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

⁵¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

⁵² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

⁵³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

⁵⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

⁵⁵ [Proposta di regolamento - EUR-Lex - 52025PC0545 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#), attualmente in fase di negoziazione - regolamento (UE, Euratom) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che ... (GU L, ..., ELI:...) [inserire la data, il titolo completo e i riferimenti di pubblicazione del regolamento].

rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle in materia di informazione, comunicazione e visibilità.

- (6) A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio⁵⁶, le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti nell'ambito del programma, fatte salve le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare in questione è connesso.
- (7) Il mercato unico è disciplinato dai principi fondamentali della libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali e ha contribuito in modo significativo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Un mercato unico ben funzionante e protetto costituisce il presupposto per un'economia dell'Unione competitiva, sicura e protetta e per far progredire l'Unione del risparmio e degli investimenti. Come sottolineato nel nuovo approccio proposto dalla strategia per il mercato unico, occorre un'azione più incisiva per affrontare gli ostacoli, stimolare le riforme, ridurre la frammentazione e completare il mercato unico, in particolare nel contesto delle nuove sfide globali. Tale azione è stata e continuerà a essere rafforzata da una politica di coesione efficace quale ulteriore condizione fondamentale per il successo del mercato unico. Gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità di applicare il diritto dell'Unione per garantire la conformità alle norme del mercato unico e tutelare i diritti dei cittadini e delle imprese. La responsabilità a livello di Unione combina tre aspetti principali: l'eliminazione degli ostacoli, la collaborazione tra gli Stati membri, nonché l'attuazione correttiva, azioni di applicazione delle norme e la promozione delle riforme. Ostacoli quali le lacune in termini di conoscenze e dati e la sovraregolamentazione impediscono ai cittadini, ai consumatori, alle imprese, agli investitori e agli operatori economici di accedere al mercato unico e di operare al suo interno. Lo sviluppo delle capacità, la cooperazione amministrativa e operativa, compresa la cooperazione digitale, e l'integrazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione non sono ancora ottimali e potrebbero essere rafforzati per migliorare l'efficienza e la parità di condizioni. La scarsa efficienza e la mancanza di flessibilità nell'elaborazione, nella definizione e nell'applicazione delle norme possono ostacolarne l'adattabilità. È necessario riunire le infrastrutture che accompagnano e consentono l'eliminazione degli ostacoli interni e le infrastrutture che proteggono le frontiere esterne del mercato unico.
- (8) Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio⁵⁷, il programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸ sostiene l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione

⁵⁶ Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj>).

⁵⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>).

⁵⁸ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie

dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato unico, in modo che possa realizzare il suo pieno potenziale. Il programma Dogana istituito dal regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹ e il programma Fiscalis istituito dal regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰ accompagnano le politiche doganali e fiscali nell'Unione sostenendo soluzioni digitali a livello di Unione per le dogane e l'imposizione fiscale, attività di collaborazione sulla base di progetti e attività di sviluppo delle competenze umane. Inoltre lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito nel quadro del Fondo per la gestione integrata delle frontiere dal regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹, contribuisce ad aumentare i controlli doganali efficienti ed efficaci, essenziali per agevolare gli scambi legittimi, garantendo nel contempo un livello sufficiente di protezione alle frontiere esterne. Il programma antifrode dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶², finanzia azioni volte a prevenire e combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, quali il riciclaggio, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e a promuovere la cooperazione degli Stati membri in questo settore, tra loro e con la Commissione.

- (9) In un contesto di incertezza economica e relativa alla sicurezza causata da sfide geopolitiche e tensioni commerciali, il mercato unico costituisce il nostro ancoraggio per la stabilità e la resilienza. Tali sfide richiedono una risposta collettiva e coordinata dell'Unione, tenuto conto della loro portata e dei livelli elevati di interdipendenza tra gli Stati membri e le regioni. Inoltre un livello adeguato di protezione e i benefici che ne derivano per i cittadini, i consumatori, gli investitori e le imprese non potrebbero essere conseguiti solo attraverso azioni a livello nazionale, né potrebbero generare economie di scala, soprattutto data la natura transfrontaliera di tali benefici.
- (10) Sono necessari finanziamenti dell'Unione per consentire alla Commissione di adempiere gli obblighi giuridici dell'Unione che non possono essere delegati agli Stati membri, garantendo il rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, in particolare nei settori delle dogane, della vigilanza del mercato, della conformità dei prodotti, della protezione dei consumatori, dei servizi finanziari, della definizione delle norme, della politica di concorrenza, della fornitura di statistiche europee, dell'imposizione fiscale e della lotta antifrode.

imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj>).

⁵⁹ [Regolamento \(UE\) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale](#) (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/444/oj>).

⁶⁰ [Regolamento \(UE\) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale e che abroga il regolamento \(UE\) n. 1286/2013](#) (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/847/oj>).

⁶¹ [Regolamento \(UE\) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale](#) (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1077/oj>).

⁶² [Regolamento \(UE\) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento \(UE\) n. 250/2014](#) (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/785/oj>).

- (11) È pertanto opportuno istituire un programma volto a migliorare e approfondire il funzionamento del mercato unico e un'unione doganale forte, nonché a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, adottando un approccio che promuova la flessibilità, la semplificazione e le sinergie e sostenga le priorità in materia di integrazione delle politiche orizzontali, compreso quanto stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2025/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³ che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione. I quattro programmi seguenti dovrebbero pertanto essere riuniti in un unico programma: parti del programma per il mercato unico, escluse le sezioni relative alle piccole e medie imprese e agli alimenti e mangimi, il programma Dogana, compresi gli interventi che rientrano nell'ambito dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il programma Fiscalis e il programma antifrode dell'Unione. Dovrebbe essere garantito un finanziamento continuo e agevole nei settori del mercato unico, delle dogane, dell'imposizione fiscale e della lotta antifrode, compresi finanziamenti per la cooperazione tra le amministrazioni nazionali in cui rientrano attività quali la razionalizzazione dei processi amministrativi, l'armonizzazione delle norme tra gli Stati membri o l'agevolazione di risposte più rapide alle sfide in evoluzione con un quadro globale di preparazione e risposta alle crisi.
- (12) In tal senso, il programma dovrebbe consentire l'attuazione dei tipi generici di azioni indicati di seguito: a) lo sviluppo di capacità digitali, lo sviluppo e la gestione di soluzioni digitali e sistemi elettronici europei centralizzati e decentralizzati, strumenti di attuazione e dati; b) il sostegno all'attività politica, normativa e di applicazione, ad esempio mediante studi, comunicazione, valutazioni d'impatto, valutazioni e proposte di semplificazione; c) la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali, come pure con i portatori di interessi; d) lo sviluppo di capacità amministrative e operative/tecniche, compresi l'acquisto, la manutenzione, l'aggiornamento delle attrezzature, in particolare quelle per il controllo doganale, le infrastrutture e i relativi costi; e) lo sviluppo di competenze umane; f) lo sviluppo di strumenti, metodi, dati e statistiche comuni a sostegno dell'elaborazione delle politiche; g) altre azioni volte a conseguire gli obiettivi generali e specifici, come l'innovazione e le prove.
- (13) Alla luce della crescente digitalizzazione dell'economia e della società, è sempre più necessario che i cittadini, i consumatori, gli investitori, gli operatori economici, le imprese e le pubbliche amministrazioni dispongano di informazioni e consulenze tempestive, accurate e accessibili sul funzionamento del mercato unico e sui loro diritti e obblighi ai sensi del diritto dell'Unione. È inoltre opportuno consentire una cooperazione e un'integrazione rafforzate per garantire un'attuazione digitalizzata senza soluzione di continuità e un'applicazione coerente ed efficace in tutta l'Unione e per prevenire ostacoli e limitazioni a danno del corretto funzionamento del mercato unico, dell'imposizione fiscale, delle politiche antifrode e dell'unione doganale. Le autorità e gli organismi dell'Unione dovrebbero far sì che l'elaborazione e la definizione delle norme nonché l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione

⁶³ [Proposta di regolamento - EUR-Lex - 52025PC0545 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](#), attualmente in fase di negoziazione - regolamento (UE, Euratom) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che ... (GU L, ..., ELI:...) [inserire la data, il titolo completo e i riferimenti di pubblicazione del regolamento].

rimangano efficaci di fronte al mutare delle circostanze e garantire l'applicazione di misure restrittive nella gestione dei fondi dell'Unione.

- (14) Il programma dovrebbe pertanto migliorare ulteriormente il funzionamento del mercato unico, anche nella dimensione esterna, proteggere i cittadini, i consumatori e le imprese e rafforzarne il ruolo. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito sviluppando, attuando e applicando il diritto dell'Unione, offrendo strumenti e soluzioni digitali, agevolando l'accesso al mercato e gli appalti pubblici, garantendo la resilienza, la gestione delle emergenze e delle minacce alla sicurezza o delle crisi, provvedendo alla definizione delle norme e sostenendo lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione. Le azioni del programma dovrebbero riguardare i settori dei diritti di proprietà intellettuale, del diritto societario, dell'antiriciclaggio e del diritto contrattuale, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, compresa la protezione dei diritti dei passeggeri, e i settori della vigilanza del mercato, dell'alfabetizzazione finanziaria, della libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari, dell'efficace ed efficiente applicazione delle norme in materia di concorrenza, delle dogane, della lotta antifrode, dell'efficace ed efficiente applicazione delle misure restrittive dell'Unione e dell'imposizione fiscale. Il programma dovrebbe inoltre rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, in particolare la cooperazione e maggiori sinergie tra le varie autorità nazionali, tra cui gli organismi nazionali di applicazione, nonché la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i paesi terzi, anche fornendo soluzioni digitali per migliorare la condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali e con i pertinenti portatori di interessi. Dovrebbe consentire di sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee di elevata qualità, comparabili, tempestive e attendibili. È necessario attuare soluzioni digitali coese che facilitino e semplifichino l'attività imprenditoriale nell'Unione e con i paesi terzi e che sfruttino le opportunità offerte dal mercato unico e dall'unione doganale per i cittadini, i consumatori, gli investitori e le imprese, nel rispetto degli obiettivi climatici dell'Unione. Le piattaforme coordinate a livello di Unione garantiscono la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, riducendo la frammentazione e la duplicazione degli sforzi. Gli strumenti di attuazione digitale riducono gli oneri amministrativi e creano trasparenza. Diversi strumenti sono concepiti per creare sinergie che facilitino e semplifichino l'attività imprenditoriale nell'Unione e in ambito commerciale a livello internazionale, migliorando l'efficienza quotidiana delle imprese, promuovendo una maggiore integrazione economica e stimolando l'innovazione in tutta l'Unione.
- (15) Le statistiche europee sono essenziali, in quanto sostengono la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione e consentono a tutti i membri della società di prendere decisioni informate e di partecipare attivamente al processo democratico. Dovrebbero essere prodotte e diffuse statistiche ufficiali europee pertinenti e comparabili per fornire informazioni preziose e colmare le lacune in termini di conoscenze, consentendo ai cittadini, ai consumatori, agli investitori e alle imprese di beneficiare appieno del mercato unico. Dato il suo carattere orizzontale, il quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁴ è soggetto a prescrizioni specifiche, in particolare a quelle stabilite in

⁶⁴ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati

tale regolamento, per quanto riguarda il rispetto dei principi statistici, nonché il funzionamento del sistema statistico europeo e la sua governance, compresi il ruolo e i compiti attribuiti al comitato del sistema statistico europeo e alla Commissione (Eurostat), come pure la definizione e l'attuazione della programmazione delle attività statistiche.

- (16) Il programma dovrebbe garantire che gli interessi dei consumatori, compresi quelli degli utenti finali dei servizi finanziari, siano rappresentati a livello di Unione, in modo che l'evoluzione del mercato unico risponda anche alle loro esigenze e promuova la fiducia degli investitori nel mercato unico.
- (17) Il programma mira a promuovere la fiducia dei consumatori e degli investitori nel mercato unico e nell'unione doganale garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori, compresa la protezione dei passeggeri, la sicurezza dei prodotti e il rafforzamento del ruolo dei consumatori, consentendo in tal modo ai consumatori di beneficiare appieno del mercato unico e di contribuire a un mercato unico competitivo, innovativo e dinamico. Il programma dovrebbe salvaguardare la sicurezza e i diritti dei consumatori come pure i loro interessi giuridici ed economici attraverso misure concrete ed efficaci che sostengano, integrino e monitorino la politica attuata dagli Stati membri. È inoltre opportuno rafforzare il ruolo dei consumatori e incoraggiarli a effettuare scelte sostenibili e informate. È necessario garantire l'attuazione efficace, l'applicazione uniforme e il rispetto costante in tutta l'Unione della protezione dei consumatori, dei diritti e delle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti, contribuendo in tal modo alla creazione di condizioni di parità per i consumatori, gli investitori e le imprese. Le organizzazioni dei consumatori sia a livello nazionale che di Unione svolgono un ruolo cruciale nel promuovere gli interessi dei consumatori, rappresentando tali interessi nell'elaborazione delle politiche, fornendo consulenza indipendente, sensibilizzando e sostenendo i consumatori, in particolare in sede giudiziaria e stragiudiziale nella risoluzione delle controversie, e aiutandoli a comprendere e a esercitare efficacemente i loro diritti. Il programma dovrebbe rafforzare il ruolo e la capacità delle organizzazioni dei consumatori e dei centri europei dei consumatori per consentire loro di offrire orientamenti e consulenze su misura ai singoli consumatori. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, comprese quelle incaricate dell'applicazione del diritto dei consumatori e che operano in conformità del regolamento (UE) 2017/2394, e quelle che svolgono compiti in materia di applicazione per quanto riguarda i diritti dei passeggeri a norma dei regolamenti (UE) 2021/782, (UE) n. 181/2011, (UE) n. 1177/2010, (CE) n. 261/2004 e (CE) n. 1107/2006. Sono necessarie misure di sviluppo delle capacità per adattare le tecniche investigative e gli strumenti di applicazione agli sviluppi tecnologici, come l'uso dell'intelligenza artificiale. Sono inoltre necessarie misure volte a rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato responsabili dei controlli sulla sicurezza dei prodotti, come pure la cooperazione tra di esse, in particolare attraverso *Safety Gate*, il sistema di allarme rapido dell'Unione per i prodotti pericolosi che opera in conformità del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del

statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj>).

Consiglio⁶⁵, e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶.

- (18) Le attività di vigilanza del mercato sono fondamentali per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ e di altri atti giuridici dell'Unione che impongono alla Commissione di riconoscere gli organismi di accreditamento e di sostenere le reti. Tali attività dovrebbero migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e sostenere l'armonizzazione delle modalità di lavoro e la sorveglianza del commercio elettronico. Le attività di vigilanza del mercato contribuiscono a tutelare la competitività delle imprese dell'Unione e la sicurezza dei consumatori e facilitano la collaborazione transfrontaliera e la condivisione di competenze. La vigilanza del mercato garantisce che i prodotti non alimentari presenti sul mercato dell'Unione non mettano in pericolo i consumatori e i lavoratori di quest'ultima. Garantisce inoltre la tutela di altri interessi pubblici quali la protezione dell'ambiente e l'azione per il clima, la sicurezza e l'equità del commercio. La vigilanza del mercato ha un ruolo importante da svolgere nell'aiutare l'UE a realizzare la sua agenda del Green Deal, ad esempio garantendo che i divieti e le restrizioni relativi alla sostenibilità siano attuati correttamente in merito ai prodotti importati. La governance del mercato unico potrebbe essere migliorata per affrontare i problemi strutturali nei settori della normazione, della valutazione della conformità e della vigilanza del mercato. La strategia per il mercato unico propone di adottare misure efficaci per aumentare la conformità dei prodotti sfruttando le sinergie con le capacità delle autorità doganali e di vigilanza del mercato dell'UE e nazionali e potenzialmente istituendo un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE.
- (19) Le norme europee svolgono un ruolo centrale nel promuovere l'armonizzazione in tutta l'Unione e nel sostenere i principali obiettivi strategici. È essenziale garantire che gli interessi dell'Unione siano rappresentati nel panorama internazionale della normazione. L'armonizzazione delle norme e la regolamentazione del digitale possono affrontare il problema della frammentazione nell'elaborazione e nell'applicazione delle norme a livello di Unione quale ostacolo al buon funzionamento del mercato unico. Il programma dovrebbe fornire meccanismi di coordinamento più forti, norme regolamentari armonizzate e una vigilanza potenziata a livello di Unione.
- (20) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) comprende un sistema di norme volto ad assicurare che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno e stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva nella definizione delle regole di concorrenza. Il programma dovrebbe contribuire alla politica di concorrenza dell'Unione e, in particolare, affrontare le implicazioni significative per la concorrenza

⁶⁵ Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj>).

⁶⁶ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

⁶⁷ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj>).

e il funzionamento del mercato unico derivanti dalla transizione pulita, giusta, competitiva e digitale dell'economia e del contesto imprenditoriale. Utilizzare la tecnologia e le competenze adeguate per monitorare i mercati e per raccogliere, trattare e analizzare le informazioni in modo più efficace è fondamentale per rafforzare e accelerare l'applicazione delle norme in materia di concorrenza. Tali tecnologie dovrebbero modernizzare la politica di concorrenza e contribuire a migliorare l'analisi e la valutazione dell'evoluzione del mercato. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti, potenzi la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, rafforzi la cooperazione internazionale e garantisca la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interessi per comunicare e spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. Il programma dovrebbe contribuire a una concorrenza leale e a condizioni di parità, anche a livello mondiale, nonché consentire alle imprese e ai consumatori di sfruttare i vantaggi del mercato unico. Nel complesso ciò dovrebbe anche contribuire a conseguire i significativi impatti macroeconomici di un'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza.

- (21) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo e l'attuazione di norme europee e internazionali di elevata qualità sull'informativa finanziaria e non finanziaria delle società, come pure di un quadro di informativa comune ben funzionante, essenziali per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell'Unione del risparmio e degli investimenti.
- (22) Lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, è fondamentale al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. Il sostegno a una valutazione, un'attuazione (compreso lo sviluppo digitale) e un'applicazione adeguate del pertinente *acquis*, che informino e assistano i portatori di interessi, agevola lo scambio sicuro di informazioni e garantisce la certezza del diritto in relazione alle imprese nel mercato unico. L'imminente atto legislativo europeo a favore dell'innovazione e il 28° regime⁶⁸ per le imprese contribuiranno direttamente alla competitività dell'Unione. È necessario un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione, che comprenda la digitalizzazione e la condivisione tra imprese e amministrazioni che utilizzano il portafoglio europeo delle imprese, lo sportello digitale unico o altri mezzi digitali per l'immissione dei prodotti sul mercato unico, come il passaporto digitale di prodotto. Tale quadro promuoverebbe la certezza giuridica in relazione agli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per quanto riguarda la responsabilità, la sicurezza, l'etica e la riservatezza nel contesto delle tecnologie avanzate ed emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche.
- (23) L'unione doganale rimane il fondamento dell'Unione, nonché un fattore abilitante e garante essenziale di un mercato unico competitivo e di altre priorità politiche dell'Unione, tra cui la sicurezza economica europea. L'unione doganale è fondamentale per attuare la politica commerciale dell'Unione, tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri e garantire la sicurezza e la protezione

⁶⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).

all'interno dell'Unione. In risposta alla necessità di far fronte alle sfide, compresa la necessità di agevolare il commercio internazionale legittimo, l'unione doganale e i relativi operatori economici, nonché le autorità doganali nazionali, alla luce dell'evoluzione del loro ruolo e dei modelli commerciali in cui operano, il 17 maggio 2023 la Commissione ha presentato una proposta⁶⁹ per la riforma più completa e ambiziosa dell'unione doganale dalla sua istituzione nel 1968. Occorre istituire un quadro di cooperazione più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi che disciplini l'unione doganale, basato su un nuovo partenariato tra le autorità doganali e tra dogane e imprese, anche procedendo all'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE che dovrebbe sviluppare e gestire il centro doganale digitale dell'UE.

- (24) La politica fiscale dell'Unione svolge un ruolo chiave nel funzionamento senza soluzione di continuità di un mercato interno competitivo. Sostiene pratiche fiscali coerenti in tutti gli Stati membri, promuovendo condizioni di parità e riducendo al minimo gli ostacoli agli scambi transfrontalieri. La politica fiscale dell'Unione non solo combatte la frammentazione e la discriminazione, ma anche tutela gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, promuovendo la crescita economica e incoraggiando gli investimenti in un quadro competitivo. La politica fiscale contribuisce inoltre agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE. La lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali attraverso una cooperazione e uno scambio di informazioni rafforzati è fondamentale per tutelare tali interessi, allinearsi agli obiettivi più ampi dell'Unione e mantenere la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'integrità del mercato interno. Un funzionamento efficiente del mercato unico richiede anche la semplificazione dei sistemi fiscali e la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni per migliorare la trasparenza e la coerenza, promuovendo in tal modo un contesto economico competitivo in tutti gli Stati membri. Riconoscendo l'impatto della digitalizzazione sulle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità fiscali, la politica fiscale dell'Unione dovrebbe avvalersi delle opportunità digitali per garantire l'equità fiscale e un'efficiente riscossione delle imposte, offrendo nel contempo un quadro più snello ed efficiente che riduca gli oneri di conformità.
- (25) In linea con gli impegni giuridici esistenti e futuri a livello di Unione, è fondamentale continuare a sviluppare e gestire le componenti dell'Unione delle soluzioni digitali nel settore doganale e fiscale. Tali componenti comuni sono essenziali per creare un'unione doganale e sistemi fiscali moderni ed efficienti in tutta l'Unione e per rafforzare la competitività dell'Unione a livello mondiale.
- (26) Il programma dovrebbe consentire la prosecuzione del programma Dogana, compresi gli interventi di sostegno alle attrezzature per il controllo doganale attuati nel periodo 2021-2027 dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, come pure del programma Fiscalis e dei loro predecessori. A tale riguardo il programma dovrebbe consentire di continuare a sostenere il lavoro delle autorità doganali e fiscali non solo garantendo un solido ambiente digitale in ambito doganale e fiscale, ma anche rafforzando le reti di esperti e la condivisione di know-how e buone pratiche, nonché integrando gli sforzi nazionali per la formazione dei funzionari e dei professionisti doganali e fiscali con soluzioni a livello di Unione. In tal senso il programma dovrebbe sostenere la collaborazione e la cooperazione continue tra le

⁶⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023) 258 final).

autorità doganali nazionali, come pure tra le autorità fiscali nazionali, e la loro cooperazione con la Commissione e con altre autorità nazionali, nonché lo sviluppo delle loro capacità digitali, amministrative, umane e operative (sviluppo e gestione di sistemi elettronici e di soluzioni e strumenti digitali, attrezzature, infrastrutture, formazione, innovazione, studi, valutazioni ecc.). L'importanza di garantire risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali, tra gli altri aspetti, richiede la disponibilità e l'uso ottimale di attrezzature per il controllo doganale pertinenti e all'avanguardia, che il programma dovrebbe agevolare, in particolare in caso di situazioni di crisi e nei paesi confinanti con le frontiere esterne dell'Unione. Dovrebbe essere incoraggiata il più possibile l'aggiudicazione congiunta per conseguire ulteriori efficienze ed economie di scala. Il programma dovrebbe anche consentire la transizione verso un'unione doganale rinnovata⁷⁰.

- (27) Il programma dovrebbe inoltre contribuire a garantire che i sistemi di controllo doganale dell'UE siano attrezzati e interoperabili per facilitare la circolazione agevole di beni e attrezzature militari, alla luce della crescente importanza della mobilità militare. A tal fine si potrebbe fornire sostegno alla digitalizzazione e al coordinamento delle procedure doganali, anche per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione doganale civile-militare.
- (28) Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i programmi di lavoro e i documenti degli inviti a presentare proposte sono il luogo appropriato per definire i dettagli più tecnici per l'esecuzione del bilancio in tutto l'insieme delle politiche sostenute dal programma, compresi criteri specifici di ammissibilità e di aggiudicazione o di attribuzione in funzione dello strumento di esecuzione del bilancio, che si tratti di sovvenzioni o appalti, e degli obiettivi strategici specifici perseguiti. A norma dell'articolo 136 del regolamento finanziario, dovrebbero essere applicate prescrizioni di sicurezza. Dovrebbero inoltre applicarsi restrizioni ai fornitori ad alto rischio conformemente alle pertinenti disposizioni applicabili.
- (29) L'Europa deve tutelare i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali interferenze da parte di paesi terzi e della sicurezza dei fornitori stessi, in particolare la cibersicurezza. È pertanto necessario ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti e delle imprese in tutta l'Unione e sulle infrastrutture critiche dell'Unione in termini di integrità dei dati e dei servizi, nonché di disponibilità dei servizi. Tale restrizione dovrebbe basarsi su una valutazione del rischio proporzionata e sulle misure di mitigazione associate definite nelle politiche e nella legislazione dell'Unione.
- (30) La legislazione dell'Unione che stabilisce norme per i fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente e per l'assistenza preadesione per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 e oltre prevede un obbligo di segnalazione, da parte degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati, di irregolarità e frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Sulla base di tale legislazione e dei relativi regolamenti di esecuzione, la Commissione è tenuta a mantenere il sistema di

⁷⁰ Sulla base di un accordo da raggiungere tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023) 258 final).

gestione delle irregolarità (IMS) come strumento di comunicazione elettronica sicura, che contribuisce altresì alla gestione e all'analisi delle irregolarità.

- (31) A norma dell'articolo 325 TFUE, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a combattere contro la frode, la corruzione e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. L'Unione dovrebbe sostenere attività in questi settori. A norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio⁷¹ e della decisione 2009/917/GAI del Consiglio⁷², l'Unione deve fornire sostegno alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Tale sostegno riguarda non solo le attività antifrode connesse alle frodi doganali, ma anche il commercio illecito nei settori della sicurezza e della protezione, della salute e della protezione dell'ambiente ed è fornito a una serie di attività operative. Queste comprendono il sistema d'informazione antifrode (AFIS), una piattaforma informatica costituita da una serie di applicazioni funzionanti nell'ambito di un sistema comune d'informazione gestito dalla Commissione. Per garantire la sostenibilità di tale sistema comune d'informazione comprendente l'AFIS e l'IMS, sono necessari finanziamenti stabili e prevedibili nel corso degli anni, che dovrebbero essere resi disponibili nell'ambito del programma, dati gli obblighi giuridici della Commissione a tale riguardo e l'importanza del sistema per la tutela degli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri.
- (32) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo ("SEE") possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sul SEE⁷³, che prevede l'associazione ai programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. I paesi terzi dovrebbero essere tenuti a concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (33) In linea con l'impegno della Commissione a favore della coerenza e della semplificazione dei programmi di finanziamento, delineato nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 intitolata "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale"⁷⁴, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono la politica fiscale e le autorità fiscali.
- (34) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare e approfondire il buon funzionamento di un mercato unico competitivo e un'unione doganale forte,

⁷¹ [Regolamento \(CE\) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola](#) (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj>).

⁷² Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2009/917/oj>).

⁷³ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.

⁷⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" (COM(2025) 46 final).

nonché tutelare gli interessi finanziari ed economici, la sicurezza e la protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo degli obblighi giuridici, della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (35) La parte del progetto di programma relativa al quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee è stata sottoposta all'esame preventivo del comitato del sistema statistico europeo in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 223/2009.
- (36) Il presente regolamento sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/444, (UE) 2021/690, (UE) 2021/785, (UE) 2021/847 e (UE) 2021/1077. I suddetti regolamenti devono pertanto essere abrogati.
- (37) Al fine di garantire il proseguimento dell'adempimento delle azioni connesse agli obblighi giuridici dell'Unione e di altre azioni o la modifica delle azioni svolte a norma di tali regolamenti, fino alla loro chiusura, è opportuno stabilire disposizioni transitorie,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma per il mercato unico e le dogane ("programma") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "soggetto giuridico": una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale, o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 2) "autorità doganali": autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵ o gli organismi equivalenti nei paesi associati;
- 3) "ruolo delle autorità doganali": il ruolo delle autorità doganali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013;

⁷⁵ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

- 4) "tassazione" o "imposizione fiscale": la materia – che comprende l'elaborazione, l'amministrazione, l'applicazione e la conformità – riguardante i seguenti dazi e imposte:
- (a) imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁷⁶;
 - (b) accise sull'alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio⁷⁷;
 - (c) accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio⁷⁸;
 - (d) imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio⁷⁹;
 - (e) altri dazi e imposte di qualsiasi tipo riscossi da o per conto di uno Stato membro o delle sue suddivisioni territoriali o amministrative, comprese le autorità locali, o per conto dell'Unione, nella misura in cui siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra Stati membri;
- 5) "autorità fiscali": autorità pubbliche e altri organismi competenti per l'imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate;
- 6) "soluzione digitale a livello di Unione": un concetto digitale, un sistema, uno strumento, una banca dati, un centro dati, un'applicazione, una piattaforma, un'infrastruttura informatica interoperabile, o una soluzione analoga, compresi gli aspetti sia hardware che software;
- 7) "norma":
- (a) una norma quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁰;
 - (b) un "principio contabile internazionale" quale definito dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹;

⁷⁶ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

⁷⁷ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/oj>).

⁷⁸ Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj>), da abrogare e sostituire con una direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati, in caso di adozione della proposta della Commissione (COM(2025) 580 final del 16 luglio 2025).

⁷⁹ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj>).

⁸⁰ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>).

⁸¹ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj/ita>).

- (c) una "norma di informativa non finanziaria" che fornisce ai portatori di interessi informazioni sulle prestazioni ambientali, sociali e di governance di un'impresa⁸²;
 - (d) un "principio di revisione internazionale" quale definito nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³;
- 8) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e per tutelare l'interesse pubblico oggetto di tale normativa;
 - 9) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1020;
 - 10) "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009;
 - 11) "quadro di programmazione per le statistiche europee": il programma statistico europeo di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 3 **Obiettivi del programma**

1. L'obiettivo generale del programma è migliorare e approfondire il funzionamento del mercato unico e l'unione doganale, nonché tutelare la sicurezza, la protezione e gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, adottando un approccio che promuova la flessibilità, la semplificazione e le sinergie e sostenga le priorità dell'Unione in materia di integrazione delle politiche orizzontali.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - a) rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori, degli investitori, degli operatori economici e delle imprese fornendo informazioni, orientamenti e consulenze che consentano loro di prendere decisioni informate e di accedere pienamente alle opportunità offerte dal mercato unico dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali, migliorare l'alfabetizzazione digitale e finanziaria correlata, garantire l'accesso ai meccanismi di ricorso, sostenendo le organizzazioni rappresentative nel loro ruolo partecipativo; migliorare la comprensione del mercato unico e delle sue sfide sostenendo le attività di raccolta e acquisizione di dati, le analisi e gli strumenti;
 - b) promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri, nonché tra queste ultime, la Commissione e altri organismi dell'Unione in tutti i settori del programma, anche per quanto riguarda la preparazione e la sicurezza economica del mercato unico e la risposta alle crisi; progettare, diffondere,

⁸² Ad esempio, i principi adottati a norma della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>).

⁸³ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87 <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj>

attuare, gestire, mantenere e sostenere le componenti comuni delle soluzioni digitali a livello di Unione e favorire il collegamento a esse; rafforzare le capacità operative, tecniche e amministrative delle autorità nazionali, comprese le autorità doganali e fiscali;

- c) agevolare la definizione di norme armonizzate e rafforzare lo sviluppo di norme europee e internazionali, garantire l'elaborazione efficace, l'interpretazione e l'attuazione uniformi, nonché l'applicazione del diritto dell'Unione e il monitoraggio dei rischi di frammentazione del mercato, anche in relazione alla verifica della conformità all'*acquis* dell'UE da parte dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati;
 - d) sostenere l'unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali affinché assolvano il loro ruolo e contribuiscano alla sicurezza economica dell'Europa, al fine di garantire una vigilanza del mercato efficace e un livello elevato di protezione dei consumatori nonché di conformità e di sicurezza dei prodotti;
 - e) tutelare gli interessi economici, finanziari e di altro tipo dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla frode, dalla corruzione e da altre attività illegali, compresi i rischi connessi alle spese, alle entrate e alle attività, nonché i rischi reputazionali, sostenere la cooperazione operativa e le attività di indagine degli Stati membri; sostenere la politica fiscale e l'attuazione del diritto dell'Unione in materia di imposizione fiscale e migliorare i sistemi fiscali e la riscossione delle imposte dell'Unione, al fine di rafforzare la competitività e gli investimenti dell'Europa;
 - f) migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e pronte per il digitale, nonché l'uso di strumenti di attuazione digitale e la condivisione dei dati pubblici, al fine di sostenere gli obiettivi specifici di cui alle lettere da a) a e);
 - g) fornire statistiche ufficiali europee pertinenti e comparabili, come indicato nell'allegato.
3. Il programma sostiene l'attuazione degli obblighi giuridici a livello di Unione relativi agli strumenti di resilienza e di attuazione del mercato unico, alla vigilanza del mercato, alla conformità dei prodotti, alle norme, agli appalti pubblici, ai diritti di proprietà intellettuale, alla politica di concorrenza, alla politica dei servizi finanziari, all'antiriciclaggio, alle misure restrittive dell'Unione, al diritto societario e alla governance societaria, alla politica dei consumatori, alle statistiche europee, alla normativa doganale, all'imposizione fiscale e alla lotta antifrode, nonché ad altre azioni che perseguono gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 **Bilancio**

- 1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 6 238 112 000 EUR a prezzi correnti.
- 2. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione, comunicazione e visibilità, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Articolo 5

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Articolo 6

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner

della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 7

Paesi terzi associati al programma

1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:
 - a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, Monaco e San Marino;
 - b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;
 - c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;
 - d) altri paesi terzi, compresi quelli confinanti con le regioni ultraperiferiche dell'UE.
2. Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma:
 - a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;
 - b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) per il programma e i rispettivi costi amministrativi;
 - c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
 - d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
 - e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di sicurezza, difesa e ordine pubblico.

Ai fini del paragrafo 1, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

Articolo 8
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, appalti, donazioni non finanziarie, nonché retribuzioni e rimborsi agli esperti di cui agli articoli 242 e 243 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi solo se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione o se tale forma è necessaria per consentire altre fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti degli Stati membri.

Articolo 9
Ammissibilità

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione uno o più dei seguenti soggetti giuridici:
 - a) soggetti stabiliti in uno Stato membro;
 - b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;
 - c) organizzazioni internazionali;
 - d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati, elencati nel programma di lavoro, se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti.
4. Conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate e per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio, in linea con il diritto dell'UE.

5. Per le azioni intese ad attuare azioni di normazione, sono ammissibili i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
6. Per le azioni a sostegno della protezione dei consumatori e/o relative alla rete dei centri europei dei consumatori, sono ammissibili gli organismi seguenti:
 - a) un organismo senza scopo di lucro designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 selezionato mediante una procedura trasparente;
 - b) un organismo pubblico.
7. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.
8. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sui criteri di ammissibilità e di aggiudicazione o di attribuzione.

Articolo 10

Soggetti ammissibili senza invito a presentare proposte

Ai seguenti soggetti può essere attribuita una sovvenzione nell'ambito del programma senza invito a presentare proposte:

- 1) per le azioni relative alla vigilanza del mercato, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020;
- 2) per le azioni relative all'accreditamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁴ per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di tale regolamento;
- 3) per le azioni volte a sostenere lo sviluppo di norme di elevata qualità sull'informativa finanziaria e non finanziaria delle società e sulla revisione contabile e ad agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione, l'EFRAG (in precedenza *European Financial Reporting Advisory Group*), la Fondazione per i principi internazionali d'informativa finanziaria (*International Financial Reporting Standards Foundation* – "Fondazione IFRS") e il Consiglio di supervisione per la tutela dell'interesse pubblico (*Public Interest Oversight Board* – "PIOB") o organizzazioni successive;
- 4) per le azioni relative all'applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori, le autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/2394;
- 5) per le azioni relative ai consumatori, la rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello di Unione, vale a dire l'Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (*Bureau Européen des Unions de Consommateurs* – "BEUC") e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione ("ANEC"), purché non abbiano conflitti d'interessi e

⁸⁴ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj>).

rappresentino, grazie ai loro membri, gli interessi dei consumatori dell'Unione in almeno due terzi degli Stati membri;

- 6) per le azioni relative alla tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari e volte al sostegno della loro partecipazione all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, alla fornitura di orientamenti in materia di servizi finanziari e alla promozione dell'alfabetizzazione finanziaria e di una migliore comprensione del settore finanziario e delle diverse categorie di prodotti commercializzati, *Finance Watch* e la Federazione europea degli investitori e degli utenti dei servizi finanziari (*Better Finance*) o organizzazioni successive, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente:
 - a) tali soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico;
 - b) i soggetti non hanno conflitti d'interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell'Unione nel settore dei servizi finanziari;
- 7) per le azioni relative alle statistiche europee, gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;
- 8) per le azioni riguardanti le dogane o l'imposizione fiscale, le autorità doganali o fiscali degli Stati membri e le autorità doganali o fiscali dei paesi terzi associati partecipanti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 11

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 12

Abrogazione

I regolamenti (UE) 2021/444, (UE) 2021/690, (UE) 2021/785, (UE) 2021/847 e (UE) 2021/1077 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2028.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni svolte a norma dei regolamenti (UE) 2021/444, (UE) 2021/690, (UE) 2021/785, (UE) 2021/847 e (UE) 2021/1077, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (UE) 2021/444, (UE) 2021/690, (UE) 2021/785, (UE) 2021/847 e (UE) 2021/1077.

Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	4
1.3.4.	Indicatori di prestazione	4
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	5
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	5
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	5
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	9
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	11
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	11
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	12
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	12
2.	MISURE DI GESTIONE	14
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	14
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	14
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	14
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	16
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	16
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	16
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	18

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	18
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	19
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	19
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	19
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	21
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	1
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	1
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	1
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	1
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	1
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	1
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	2
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	2
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	2
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	3
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	3
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	3
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	5
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	5
4.2.	Dati.....	11
4.3.	Soluzioni digitali.....	20
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	39
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	47

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Programma per il mercato unico e le dogane

1.2. Settore/settori interessati

Settore: mercato unico – rubrica 2

Attività: vigilanza del mercato, conformità dei prodotti, normazione, protezione dei consumatori, politica di concorrenza, diritto societario, diritto contrattuale, diritti di proprietà intellettuale, gestione delle crisi, appalti pubblici, soluzioni digitali, libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari, antiriciclaggio, statistiche europee, misure restrittive dell'Unione, dogane, compresa l'acquisizione di attrezzature per il controllo doganale, imposizione fiscale e lotta antifrode.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale del programma è migliorare e approfondire il funzionamento di un mercato unico competitivo e un'unione doganale forte, nonché tutelare gli interessi finanziari ed economici, la protezione e la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, adottando un approccio che promuova la flessibilità, la semplificazione e le sinergie e sostenga le priorità dell'Unione in materia di integrazione delle politiche orizzontali.

1.3.2. Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

- a) rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori, degli investitori, degli operatori economici e delle imprese fornendo informazioni, orientamenti e consulenze che consentano loro di prendere decisioni informate e di accedere pienamente alle opportunità offerte dal mercato unico dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali, migliorare l'alfabetizzazione digitale e finanziaria correlata, garantire l'accesso ai meccanismi di ricorso, sostenendo le organizzazioni rappresentative nel loro ruolo partecipativo; migliorare la comprensione del mercato unico e delle sue sfide sostenendo le attività di raccolta e acquisizione di dati, le analisi e gli strumenti;
- b) promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri, nonché tra queste ultime, la Commissione e altri organismi dell'Unione in tutti i settori del programma, anche per quanto riguarda la preparazione e la sicurezza economica del mercato unico e la risposta alle crisi; progettare, diffondere, attuare, gestire, mantenere e sostenere le componenti comuni delle soluzioni digitali a livello di Unione e favorire il collegamento a esse; rafforzare le capacità operative, tecniche e amministrative delle autorità nazionali, comprese le autorità doganali e fiscali;
- c) agevolare la definizione di norme armonizzate e rafforzare lo sviluppo di norme europee e internazionali, garantire l'elaborazione efficace, l'interpretazione e l'attuazione uniformi, nonché l'applicazione del diritto dell'Unione e il monitoraggio del rischio di frammentazione del mercato, anche in relazione alla verifica della conformità all'*acquis* dell'UE da parte dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati;

- d) sostenere l'unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali affinché assolvano il loro ruolo e contribuiscano alla sicurezza economica dell'Europa, al fine di garantire una vigilanza del mercato efficace e un livello elevato di protezione dei consumatori nonché di conformità e di sicurezza dei prodotti;
- e) tutelare gli interessi economici, finanziari e di altro tipo dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla frode, dalla corruzione e da altre attività illegali, compresi i rischi connessi alle spese, alle entrate e alle attività, nonché i rischi reputazionali, sostenere la cooperazione operativa e le attività di indagine degli Stati membri; sostenere la politica fiscale e l'attuazione del diritto dell'Unione in materia di imposizione fiscale e migliorare i sistemi fiscali e la riscossione delle imposte dell'Unione, al fine di rafforzare la competitività e gli investimenti dell'Europa;
- f) migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e pronte per il digitale, nonché l'uso di strumenti di attuazione digitale e la condivisione dei dati pubblici, al fine di sostenere gli obiettivi specifici di cui alle lettere da a) a e);
- g) fornire statistiche ufficiali europee pertinenti e comparabili, come indicato nell'allegato.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Nell'affrontare le sfide e gli ostacoli il programma dovrebbe contemplare vari settori del mercato unico e sbloccerebbe ulteriormente il potenziale, stimolerebbe le riforme e rafforzerebbe il mercato unico e l'unione doganale, potenziando in tal modo la competitività e la sicurezza economica dell'Europa e tutelando la sicurezza e la protezione nonché gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del monitoraggio dei progressi e dei risultati del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni previsti dal regolamento che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione [regolamento sulla performance]⁸⁵.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☒ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁸⁶;
- ☐ la proroga di un'azione esistente;
- ☒ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

⁸⁵ [Proposta di regolamento – EUR-Lex – 52025PC0545 – IT – EUR-Lex \(europa.eu\)](#), attualmente in fase di negoziazione. Regolamento (UE, Euratom) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo ... (GU L, ..., ELI:...) [inserire la data, il titolo completo e i riferimenti di pubblicazione del regolamento].

⁸⁶ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Istituzione di una struttura di governance interna per il coordinamento tra i servizi della Commissione europea, sviluppo di un approccio comune alla definizione di un programma di lavoro, al monitoraggio e alla rendicontazione in merito all'attuazione del programma e ai risultati conseguiti.

Delega dei poteri alle agenzie esecutive. Assegnazione/delega dei compiti (relativi all'attuazione) a una o più autorità decentrate, come l'Autorità doganale dell'UE, una volta che tale autorità sia stata istituita e sia operativa ai fini dell'assunzione di detti compiti (tramite accordi di contributo), anche per quanto riguarda lo sviluppo del centro doganale digitale dell'UE, l'acquisizione di attrezzature per il controllo doganale nei paesi dell'allargamento, la gestione delle situazioni di crisi, la preparazione della documentazione relativa al programma e di documenti standard per l'attuazione, nonché l'adeguamento dei sistemi di gestione dei programmi.

Il programma dovrebbe consentire l'attuazione dei tipi generici di azioni indicati di seguito: a) lo sviluppo di capacità digitali, lo sviluppo e la gestione di soluzioni digitali e sistemi elettronici europei centralizzati e decentralizzati, strumenti di attuazione e dati; b) il sostegno all'attività politica e normativa, ad esempio mediante studi, comunicazione, valutazioni d'impatto, valutazioni e proposte di semplificazione; c) la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali; d) lo sviluppo di capacità amministrative e operative/tecniche, compresi l'acquisto, la manutenzione, l'aggiornamento delle attrezzature, in particolare quelle per il controllo doganale, le infrastrutture e i relativi costi; e) lo sviluppo delle competenze, lo sviluppo delle competenze umane (formazione); f) lo sviluppo di strumenti, metodi, dati e statistiche comuni a sostegno dell'elaborazione delle politiche; g) altre azioni volte a conseguire gli obiettivi generali e specifici, come l'innovazione e le prove.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante): l'UE si trova ad affrontare la concorrenza mondiale di altri grandi blocchi economici e deve garantire che il mercato unico rimanga competitivo, efficiente, accessibile e innovativo e stabilisca condizioni di parità per i portatori di interessi. La realizzazione di un sistema di finanziamento più flessibile, in cui i programmi si adattino alle diverse esigenze e siano più facilmente fruibili dai portatori di interessi, può promuovere e potenziare la competitività globale del mercato unico e le condizioni di parità, nonché rafforzare l'unione doganale. La presenza di strutture di finanziamento flessibili consente ai portatori di interessi di collaborare più facilmente a livello transfrontaliero. Oltre alla semplificazione, il panorama dei finanziamenti dell'UE deve mostrare resilienza e agilità per rispondere alle situazioni di crisi emergenti, come le pandemie o gli shock energetici recentemente osservati, per adattarsi alla transizione digitale e ai rapidi

cambiamenti tecnologici e per contribuire alla sicurezza economica. L'intervento a livello di UE garantisce, a tale livello, cooperazione e armonizzazione e offre benefici transnazionali e transfrontalieri rilevanti ed economie di scala per le imprese, i consumatori e i cittadini, come pure per le autorità nazionali. I finanziamenti a livello di UE sono inoltre necessari **per consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi giuridici** (TFUE e normativa correlata) e di affrontare le questioni relative al mercato unico di sua competenza, nonché l'unione doganale, la politica fiscale dell'UE e le priorità della lotta antifrode.

I finanziamenti incentrati sulle attività del mercato unico sono essenziali per promuovere gli obiettivi a livello di UE e agevolare l'attuazione della legislazione dell'UE in tutti gli Stati membri. Tali finanziamenti generano un valore aggiunto dell'UE che i finanziamenti nazionali a livello degli Stati membri non potrebbero realizzare da soli.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post):

il valore aggiunto dell'UE del programma risiede nella possibilità di attuare azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici che mirano ad affrontare 1) le lacune in termini di conoscenze e dati, la sovraregolamentazione e altri ostacoli che impediscono ai cittadini, ai consumatori, agli investitori e alle imprese di accedere al mercato unico e di operare al suo interno; 2) la necessità di sviluppare capacità, nonché di rafforzare la cooperazione e l'integrazione amministrativa e operativa tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione europea, che non è ancora ottimale; e 3) la necessità di garantire l'efficacia dell'elaborazione, della definizione e dell'applicazione delle norme a livello di UE.

La prosecuzione del sostegno a livello di UE è essenziale per migliorare il funzionamento del mercato unico applicando il diritto dell'Unione e agevolando l'accesso al mercato. L'azione dell'UE protegge i cittadini, i consumatori e le imprese e ne rafforza il ruolo, sostenendoli nell'adeguamento alle riforme e ai cambiamenti politici necessari per il funzionamento del mercato unico, fornendo **informazioni, strumenti di consulenza e servizi**.

Gli **strumenti digitali** riducono gli oneri amministrativi e creano trasparenza per i cittadini, i consumatori e le imprese. I portali dedicati ai temi del mercato unico forniscono informazioni o aiutano le imprese o i cittadini e i consumatori interessati da violazioni del diritto dell'UE a ottenere un risarcimento extragiudiziale, consentendo loro di superare gli ostacoli che incontrano. Nel complesso contribuiscono a promuovere la creazione di un mercato unico privo di supporti cartacei.

Analogamente sono necessarie piattaforme coordinate a livello di UE in diversi settori del mercato unico per garantire la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, riducendo la frammentazione e la duplicazione degli sforzi. Tali piattaforme consentono di rafforzare la **cooperazione** tra le organizzazioni della società civile, le imprese, gli imprenditori e gli organismi del settore. Gli Stati membri e la Commissione possono effettuare investimenti congiunti per sviluppare fattori abilitanti chiave dell'interoperabilità digitale rivolti ai servizi pubblici digitali transfrontalieri innovativi. Ad esempio la collaborazione strutturata tra rappresentanti ad alto livello degli Stati membri attraverso la governance del regolamento su

un'Europa interoperabile⁸⁷ orienterà la trasformazione digitale e l'interoperabilità transfrontaliera delle autorità pubbliche.

In Europa le piattaforme e i servizi transeuropei consentono la condivisione transfrontaliera dei dati e la collaborazione tra le autorità nazionali, gli investitori, le imprese e i consumatori, apportando benefici che i singoli Stati membri potrebbero non essere in grado di realizzare autonomamente, né essere motivati a farlo.

Una risposta coordinata a livello di UE evita il rischio di sovrapposizione degli sforzi, che si verificherebbe qualora gli Stati membri fornissero individualmente informazioni e servizi di consulenza alle imprese e ai consumatori nel mercato unico.

Analogamente nel settore **delle dogane e dell'imposizione fiscale** è stato confermato che l'intervento a livello di UE, attuato nell'ambito dell'attuale QFP attraverso i programmi Dogane, incluso lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, e Fiscalis, sta conseguendo efficienze di scala in generale e incrementi di efficienza nello sviluppo delle capacità informatiche e operative, mentre le attività di collaborazione e lo sviluppo delle competenze umane (compresa la formazione) offrono opportunità di cooperazione, comunicazione e creazione di reti in tutta l'UE che non potrebbero essere realizzate senza l'azione a livello di UE e che risultano essenziali per garantire l'armonizzazione. L'attuazione delle componenti comuni dei sistemi digitali a livello di UE contribuisce ad attenuare le sfide derivanti dalle disuguaglianze nelle capacità tra le amministrazioni doganali e fiscali nazionali in termini di infrastrutture informatiche, disponibilità di attrezzature, risorse umane e processi operativi, dall'interpretazione e attuazione non uniformi della legislazione pertinente da parte delle amministrazioni doganali e fiscali, nonché dagli ostacoli geografici, amministrativi, giuridici e strategici alla cooperazione. Allo stesso modo il sostegno all'acquisizione di attrezzature per il controllo doganale nei paesi dell'allargamento (e per la gestione delle situazioni di crisi) rafforzerà l'unione doganale e il mercato unico.

L'attuale programma antifrode dell'Unione apporta un significativo valore aggiunto dell'UE nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'UE contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra irregolarità, come indicato nella valutazione intermedia del programma. I finanziamenti di tale programma si sono rivelati una risorsa essenziale per aiutare gli Stati membri a rimanere al passo con le tecnologie, le attrezzature e le competenze più recenti necessarie nella loro lotta contro la frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

Nel contesto dell'architettura antifrode dell'UE, il coordinamento con gli Stati membri e la Commissione è essenziale per contrastare le frodi transfrontaliere sempre più complesse che hanno un impatto sugli interessi finanziari e di altro tipo dell'UE. L'attività operativa coordinata, l'intelligence antifrode a livello di UE e gli strumenti amministrativi per lo scambio delle informazioni sensibili relative alle indagini, anche con i paesi terzi, sono strumenti essenziali per rafforzare l'unione doganale e il mercato unico dell'Unione.

Il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) è l'unica banca dati nell'UE che raggruppa le informazioni comunicate sulle irregolarità, comprese le frodi, nella

87

[Regolamento \(UE\) 2024/903 – IT – EUR-Lex.](#)

gestione concorrente e nei fondi di preadesione. Tale sistema consente vari tipi di analisi e aiuta a elaborare ulteriormente una politica antifrode dell'UE basata su dati concreti. Attraverso le analisi sviluppate dall'OLAF, contribuisce anche alle valutazioni dei rischi di frode degli Stati membri.

Per quanto riguarda i settori del mercato unico che rientrano nell'ambito di applicazione del programma, l'UE detiene anche la competenza esclusiva in materia di elaborazione e applicazione delle **norme sulla concorrenza** necessarie per il funzionamento del mercato unico e che hanno significativi impatti macroeconomici. Gli strumenti digitali (per la gestione dei casi, le indagini, lo scambio sicuro di informazioni) e gli studi sono condizioni necessarie per un'applicazione efficace ed efficiente delle norme sulla concorrenza. L'efficace applicazione della politica di concorrenza dell'UE, che ha un impatto positivo significativo sui risparmi dei consumatori e sull'economia dell'UE nel suo complesso, richiede che la Commissione disponga delle competenze e degli strumenti digitali necessari per sostenere le sue attività di applicazione. È essenziale disporre delle competenze necessarie per modernizzare la politica di concorrenza dell'UE, affinché sostenga le imprese europee nell'innovare, nel competere e nell'assumere una posizione di leadership a livello mondiale.

Il coordinamento a livello di UE per quanto riguarda le **politiche relative alle imprese** si basa per sua natura sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, che non potrebbe essere realizzata unicamente a livello nazionale. Questi strumenti dovrebbero continuare a colmare le lacune nei finanziamenti, stimolare la crescita, rafforzare la competitività in tutta l'UE e contribuire ad armonizzare tali approcci tra gli Stati membri. Dovrebbero inoltre continuare a garantire che gli interessi dei consumatori e degli investitori, compresi quelli degli utenti finali dei servizi finanziari, siano rappresentati a livello europeo, in modo che l'evoluzione del mercato unico risponda anche alle loro esigenze.

L'elaborazione di **norme europee** è fondamentale per allineare le norme alla legislazione dell'UE. È inoltre importante continuare a garantire la partecipazione dei portatori di interessi alla **definizione delle norme internazionali**, ad esempio nel settore delle norme di informativa finanziaria e non finanziaria delle società con il coinvolgimento dell'EFRAG e della Fondazione per i principi internazionali d'informativa finanziaria (*International Financial Reporting Standards Foundation*). Le attività di normazione consentono di sostituire 27 principi nazionali con un principio armonizzato, stabilendo norme comuni in tutto il mercato unico. Tale armonizzazione è fondamentale, in quanto non tutti gli Stati membri condividono lo stesso livello di interesse in specifiche iniziative strategiche, né subiscono in egual misura il loro impatto, a causa di diversi fattori geografici, climatici, ambientali, industriali, finanziari e commerciali.

Le attività di **vigilanza del mercato** sono fondamentali per conseguire gli obiettivi previsti dagli obblighi giuridici e mirano a migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato, la cooperazione tra gli Stati membri, l'armonizzazione delle modalità di lavoro e la sorveglianza del commercio elettronico. Tali attività evitano che gli Stati membri dotati di minori risorse diventino l'anello debole del mercato unico, attraverso cui tutti i tipi di prodotti pericolosi potrebbero entrare nel mercato unico e circolare liberamente al suo interno. Ciò metterebbe a repentaglio la competitività

delle imprese dell'UE, ma anche la sicurezza dei consumatori. La vigilanza del mercato include i finanziamenti di prove comuni sui prodotti e agevola la collaborazione transfrontaliera e la condivisione delle competenze. Gli impianti di prova dell'UE per i prodotti sono un esempio di iniziative che dimostrano come l'approccio a livello di UE riduca al minimo le duplicazioni e crei economie di scala.

Il programma dovrebbe fornire un significativo valore aggiunto dell'UE garantendo ai **consumatori** di tutta l'UE l'accesso a una risoluzione delle controversie equa, efficace e transfrontaliera. Le attività della rete dei Centri europei dei consumatori (CEC) e dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) contribuiscono a ridurre i costi legali, rafforzare l'applicazione delle norme e accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Il programma sosterrrebbe iniziative transfrontaliere che i soli sforzi nazionali non sarebbero in grado di realizzare.

Le **statistiche europee** presentano un forte valore aggiunto dell'UE grazie alla loro imparzialità, affidabilità e copertura completa, nonché alla loro comparabilità e armonizzazione notevolmente migliorate tra gli Stati membri dell'UE. Le attività consentono di allineare le norme sulla produzione dei dati statistici, garantendo statistiche di alta qualità, complete e attendibili.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La valutazione intermedia del programma per il mercato unico ha evidenziato che il potenziale in termini di flessibilità, sinergie e semplificazione derivante dal suo approccio integrato non è stato sfruttato appieno. La fattibilità di avviare un maggior numero di azioni congiunte è stata indicata come un settore da migliorare, così come la semplificazione dello strumento eGrants.

Dall'analisi intermedia del programma per il mercato unico è emersa la **necessità di informazioni**, rilevata dall'efficacia e dal livello di utilizzo dei servizi e degli **strumenti digitali informativi** (Your Europe, Your Europe – Consulenza). La valutazione intermedia del programma per il mercato unico ha sottolineato che è fondamentale continuare a concentrarsi sull'educazione dei consumatori e sulla loro sensibilizzazione in materia di diritto dei consumatori, in particolare nei paesi in cui i dati evidenziano lacune, con particolare attenzione all'alfabetizzazione finanziaria e ai diritti digitali. Restano necessari progressi significativi, soprattutto per rendere le procedure accessibili agli utenti transfrontalieri. La comunicazione e la condivisione delle conoscenze tra i diversi portatori di interessi sono state giudicate soddisfacenti dalla valutazione intermedia del programma per il mercato unico; ciononostante vi è ancora margine di miglioramento.

È inoltre necessaria un'azione continua per rafforzare l'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini e sensibilizzare in merito agli aspetti dei **servizi finanziari** che incidono sui consumatori nella loro vita quotidiana, come l'aumento della digitalizzazione e della finanza digitale o il risparmio e la pianificazione finanziaria attraverso investimenti al dettaglio. Ciò contribuirà anche a promuovere l'Unione del risparmio e degli investimenti.

Occorre continuare a investire in nuove tecnologie e fonti di dati innovative, ampliando la copertura e la granularità dei dati, al fine di migliorare la tempestività **nella produzione e nella diffusione delle statistiche europee**.

In alcuni settori strategici **la cooperazione e l'integrazione amministrative non ottimali** tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione europea hanno

influito sulla coerenza nell'applicazione delle politiche, del diritto e delle norme dell'UE. Per evitare la creazione di ostacoli di fatto alla libera circolazione, è necessario rafforzare la cooperazione e l'integrazione operative e amministrative tra le autorità e tra l'amministrazione nazionale e la Commissione.

Nel settore della lotta antifrode, la **cooperazione amministrativa** e la disponibilità di **strumenti antifrode** efficaci per sostenere le attività di indagine, nonché per prevenire e individuare le frodi, sono essenziali per consentire agli Stati membri e all'OLAF, nonché ai paesi terzi, di scambiare informazioni operative sensibili in modo sicuro e tempestivo, al fine di contrastare le frodi in una fase precoce e prevenire le perdite ai danni del bilancio dell'Unione. È inoltre essenziale **rafforzare e sviluppare le infrastrutture AFIS e IMS**, consentendo un miglioramento delle funzionalità di gestione e sfruttamento dei dati. Ciò aumenterebbe la capacità operativa degli Stati membri di effettuare indagini e analisi dei dati nelle attività di prevenzione e individuazione delle frodi.

La definizione delle **norme** richiede il sostegno agli organismi europei di normazione (OEN). Le norme europee armonizzate consentono agli operatori economici di dimostrare la loro conformità al diritto dell'UE con una sola norma in tutto il mercato unico.

È necessario promuovere lo **sviluppo delle capacità** delle autorità di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), delle altre autorità pubbliche preposte all'applicazione dei diritti dei consumatori e degli organismi ADR, con il sostegno di valutazioni periodiche delle esigenze, al fine di tenere il passo con l'evoluzione della legislazione. Il miglioramento del livello delle competenze degli organismi ADR sarà essenziale per affrontare nuove categorie di controversie dei consumatori, rendendo fondamentali seminari ed eventi dedicati allo scambio di buone pratiche. Occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per affrontare la frammentazione del contesto ADR in tutta l'UE e promuovere la collaborazione tra le reti ADR settoriali. Ciò contribuirà a ridurre le sfide amministrative attraverso la condivisione delle risorse e lo scambio delle migliori pratiche.

In linea con gli impegni giuridici assunti a livello di Unione, è fondamentale **continuare a sviluppare e gestire le componenti dell'Unione delle soluzioni digitali nel settore doganale e fiscale**. Tali componenti comuni sono essenziali per creare un'unione doganale e sistemi fiscali moderni ed efficienti in tutta l'Unione e per rafforzare la competitività dell'Unione a livello mondiale. Il programma dovrebbe consentire la prosecuzione del programma Dogana, compresi gli **interventi di sostegno alle attrezzature per il controllo doganale**, e del programma Fiscalis. A tale riguardo il programma dovrebbe consentire di continuare a sostenere il lavoro delle autorità doganali e fiscali non solo **garantendo un solido ambiente digitale nel settore doganale e fiscale**, ma anche rafforzando le reti di esperti e la condivisione di know-how e buone pratiche, nonché integrando gli sforzi nazionali per la formazione (sviluppo delle competenze umane) dei funzionari e dei professionisti doganali e fiscali con soluzioni a livello di Unione. In tal senso il programma dovrebbe sostenere la collaborazione e la cooperazione continue tra le autorità doganali nazionali, come pure tra le autorità fiscali nazionali, e la loro cooperazione con la Commissione e con altre autorità nazionali, nonché lo sviluppo delle loro capacità digitali, amministrative, umane e operative (sviluppo e gestione di sistemi elettronici e di soluzioni e strumenti digitali, attrezzature, infrastrutture, formazione, innovazione, studi, valutazioni ecc.). L'importanza di garantire risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali, tra gli altri aspetti, richiede la

disponibilità e l'uso ottimale di attrezzature per il controllo doganale pertinenti e all'avanguardia, che il programma dovrebbe agevolare, in particolare in caso di situazioni di crisi e nei paesi confinanti con le frontiere esterne dell'Unione. Dovrebbe essere incoraggiata il più possibile l'aggiudicazione congiunta per conseguire ulteriori efficienze ed economie di scala. In tal modo il programma dovrebbe anche consentire la transizione verso un'unione doganale rinnovata⁸⁸.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Non si rilevano significative duplicazioni o sovrapposizioni con altre politiche o programmi dell'UE.

Il programma è coerente con altre proposte di programmi di azione e fondi dell'Unione che perseguono obiettivi simili in settori di competenza correlati.

Le attività nell'ambito del programma sono complementari e ricercano sinergie con diverse proposte quali **i partenariati nazionali e regionali, il Fondo europeo per la competitività, Orizzonte Europa e il Fondo Europa globale.**

⁸⁸

Sulla base dell'accordo che dovrà essere raggiunto dai colegislatori in merito alla proposta di riforma doganale dell'Unione della Commissione.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☒ Durata limitata

- ☒ in vigore a decorrere dall'1.1.2028 fino al 31.12.2034;
- ☒ incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2039 per gli stanziamenti di pagamento.

☐ Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti⁸⁹

☒ Gestione diretta a opera della Commissione:

- ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☒ a opera delle agenzie esecutive.

☐ Gestione concorrente con gli Stati membri.

☒ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☒ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☒ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

⁸⁹

Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

In alcuni casi è possibile ricorrere alla gestione indiretta nel quadro del programma, qualora vi sia una necessità specifica e la gestione indiretta rappresenti la modalità di finanziamento più appropriata, ad esempio nel caso di organizzazioni internazionali e organismi di diritto pubblico. Nel settore doganale si ricorrerà alla gestione indiretta con il coinvolgimento dell'Autorità doganale dell'UE, in linea con l'approccio stabilito nella proposta di riforma doganale dell'UE in fase di negoziazione tra i colegislatori. La proposta prevede che la Commissione possa affidare all'Autorità doganale dell'UE compiti per l'attuazione dei programmi di finanziamento connessi alle dogane, quali lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del centro doganale digitale dell'UE e le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature per il controllo doganale, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature.

Nei settori strategici della normazione, della valutazione della conformità e della vigilanza del mercato, la strategia per il mercato unico del 2025 presenta diverse azioni volte ad affrontare i problemi strutturali e migliorare la governance del mercato unico, nonché ad adottare misure efficaci per aumentare la conformità dei prodotti sfruttando le sinergie tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato dell'UE e nazionali prendendo in considerazione la vigilanza del mercato a livello di UE in settori strategici prioritari, soprattutto per quanto riguarda le importazioni del commercio elettronico da paesi terzi, in relazioni alle quali le misure adottate dai singoli Stati membri potrebbero non essere sufficienti, e potenzialmente istituendo un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni per questo programma saranno conformi alle prescrizioni di cui al regolamento xxx [regolamento sulla performance].

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il programma è attuato in regime di gestione diretta o gestione indiretta. Una parte delle azioni sarà attuata dai servizi della Commissione, con la possibilità di delegarle a un'agenzia esecutiva e di affidarne l'attuazione a una o più autorità decentrate.

I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma, in particolare come sovvenzioni, appalti, donazioni non finanziarie, nonché retribuzioni e rimborsi agli esperti. È incoraggiata l'aggiudicazione congiunta per conseguire ulteriori efficienze ed economie di scala.

Possono essere applicati tutti i metodi di finanziamento, comprese forme semplificate di sovvenzione (somme forfetarie, costi unitari e finanziamento a tasso fisso) e i finanziamenti non collegati ai costi. Ciò garantirà la massima flessibilità per tutta la durata del programma.

Le norme specifiche in materia di ammissibilità ai finanziamenti sono state ridotte al minimo per dare la massima flessibilità allo sviluppo di azioni trasversali e congiunte nel corso del programma. Sono state previste disposizioni specifiche solo nei casi in cui ciò sia richiesto dalla necessità di mantenere le strutture di finanziamento attuali il cui valore aggiunto e la cui incidenza siano stati dimostrati.

Nei casi in cui il programma garantisce la continuità delle azioni in corso, i metodi di attuazione e i controlli interni previsti sono individuati dai servizi della Commissione attualmente responsabili delle attività interessate, in particolare come indicato di seguito.

Le attività relative alla **concorrenza** saranno attuate principalmente mediante appalti in regime di gestione diretta, in particolare per il finanziamento dei progetti informatici. Ciò comprende processi di governance informatica efficaci, che coinvolgono attivamente gli utenti dei sistemi.

Il programma sarà attuato in regime di gestione diretta per quanto concerne i contratti aggiudicati/le sovvenzioni attribuite nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria, dell'Unione dei mercati dei capitali e dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Vi sarà un collegamento costante con il lavoro sulle politiche relative ai servizi finanziari, compresa l'Unione del risparmio e degli investimenti, che, in determinati settori, dipende dai risultati dei contratti/delle sovvenzioni finanziati nell'ambito del programma. Tale modalità di gestione garantisce la flessibilità necessaria per adattare il programma alle esigenze programmatiche effettive in un settore soggetto a frequenti cambiamenti.

La modalità di gestione prevista per la fornitura e la diffusione di statistiche è la gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. Sotto l'aspetto finanziario,

il programma sarà attuato mediante l'aggiudicazione di appalti in particolare nel campo dei servizi statistici e informatici e per mezzo di sovvenzioni attribuite prevalentemente alle autorità statistiche nazionali. Saranno applicate le modalità standard di pagamento della Commissione europea. Sarà stabilita una strategia di controllo pluriennale per l'intera durata del programma al fine di ridurre i rischi legati alle transazioni finanziarie del programma fino a un livello accettabile, tenendo conto dell'efficienza del programma in termini di costi. La strategia di controllo prevedrà una combinazione di controlli ex-ante obbligatori ed ex-post complementari.

La parte del programma riguardante la politica dei consumatori, il diritto societario, il diritto contrattuale e l'antiriciclaggio sarà attuata principalmente mediante appalti pubblici e sovvenzioni in regime di gestione diretta. La gestione diretta consente un monitoraggio efficace degli obiettivi e dell'attuazione del programma offrendo maggiore flessibilità per modifiche e adeguamenti, compresi quelli relativi all'evoluzione delle esigenze programmatiche. Alcune attività nell'ambito della politica dei consumatori saranno realizzate in gestione indiretta, con la cooperazione di organizzazioni internazionali quali l'OCSE e l'UNCTAD. Le azioni relative alla politica dei consumatori possono essere attuate da un'agenzia esecutiva, prevalentemente attraverso sovvenzioni; sarà tuttavia possibile realizzare anche attività di appalto.

La strategia per il mercato unico del 2025 prevede la possibilità di adottare misure efficaci per aumentare la conformità dei prodotti sfruttando le sinergie con le capacità delle autorità doganali e di vigilanza del mercato dell'UE e nazionali e potenzialmente istituendo un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE.

La proposta di riforma doganale della Commissione, in fase di negoziazione tra i colegislatori, prevede che la Commissione possa affidare all'Autorità doganale dell'UE compiti per l'attuazione dei programmi di finanziamento connessi alle **dogane**, quali lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del centro doganale digitale dell'UE e le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature per il controllo doganale, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature. Alcune parti degli interventi rimarranno in gestione diretta da parte della Commissione, in particolare la gestione dei sistemi digitali preesistenti, fino a quando non saranno integrati nel centro doganale digitale dell'UE. In regime di gestione diretta e indiretta, saranno previste sovvenzioni alle autorità doganali nazionali, nonché appalti, anche in relazione alle attività di sviluppo delle competenze umane.

Le attività relative all'**imposizione fiscale** saranno attuate principalmente mediante appalti in regime di gestione diretta, in particolare per il finanziamento dei progetti informatici, ma anche per le attività di sviluppo delle competenze umane. Ciò comprende processi di governance informatica efficaci, che coinvolgano attivamente gli utenti dei sistemi. L'intervento sarà integrato da sovvenzioni che riguardano le autorità fiscali nazionali.

Alcune attività di appalto saranno gestite dalla Commissione in modo diretto, in quanto tale tipo di gestione si adegua meglio alle esigenze programmatiche e consentirà ad esempio di portare a termine verifiche di conformità legislativa e studi nonché di realizzare alcune attività che rientrano tra le prerogative della Commissione.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il quadro di controllo interno si basa sull'applicazione dei principi di controllo interno della Commissione, su procedure che consentono di selezionare i progetti migliori e di trasformarli in strumenti giuridici, sulla gestione dei progetti e dei contratti lungo tutto il ciclo di vita dei progetti, sui controlli ex ante delle dichiarazioni di spesa, compreso l'ottenimento di certificati di audit, sulla certificazione ex ante dei metodi di calcolo dei costi, su audit e correzioni ex post e su valutazioni.

I processi di controllo interno dell'ordinazione delle spese mirano a garantire una gestione adeguata dei rischi inerenti alla legittimità e alla regolarità delle transazioni sottostanti e alla natura dei pagamenti. Inoltre il sistema di controllo è composto da diversi elementi costitutivi, come la presentazione di relazioni all'alta dirigenza, la verifica ex ante da parte del gruppo finanziario centrale, il comitato consultivo per gli appalti e i contratti, i controlli ex post e gli audit del Servizio di audit interno e della Corte dei conti europea.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

L'ordinatore responsabile garantirà un sistema di controllo interno efficace in termini di costi. L'obiettivo del sistema di controllo interno è mantenere i livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % su base annua.

Si stima che il costo dei controlli rimarrà al di sotto del 10 % della spesa totale con una previsione di diminuzione.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. Azioni antifrode efficaci richiedono una cooperazione attiva, anche attraverso la condivisione di conoscenze e lo scambio di informazioni, tra le autorità competenti coinvolte sia a livello nazionale sia a livello di UE; ove necessario, tale cooperazione può estendersi anche ai paesi terzi.

Oltre a queste misure generali e dal momento che il programma sarà attuato da diverse direzioni generali della Commissione, comprese le autorità esecutive e decentrate, ciascun organismo applicherà le misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità più adeguate per i settori programmatici e di intervento di cui è responsabile.

La Commissione mantiene una solida strategia antifrode, integrata dalle strategie antifrode locali dei servizi della Commissione che riguardano le attività che rientrano nelle loro competenze. La Commissione o i suoi rappresentanti hanno facoltà di sottoporre ad audit, su base documentale e con verifiche in loco, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione.

L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti.

La Corte dei conti e la Procura europea ("EPPO") e, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il Garante europeo della protezione dei dati hanno gli stessi diritti dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare il diritto di accesso ai fini di controllo, audit e indagine.

La Commissione attua inoltre una serie di misure, quali quelle riportate di seguito:

le decisioni, le convenzioni e i contratti inerenti all'attuazione del programma autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti a procedere ad audit, controlli e verifiche sul posto;

durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara d'appalto, la posizione dei candidati e degli offerenti sarà valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);

le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi saranno semplificate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

una formazione in materia di frodi e irregolarità sarà impartita regolarmente a tutto il personale responsabile della gestione dei contratti, nonché ai revisori e ai controllori preposti alle verifiche sul posto delle dichiarazioni dei beneficiari.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

<u>SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA</u>
--

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa
	Numero	
	05.01.02 – Spese di supporto per il programma per il mercato unico e le dogane	Non diss.
	05.03.01.01 – Mercato interno, strumenti di attuazione, vigilanza del mercato e normazione europea	Diss.
	05.03.01.02 – Diritto societario	Diss.
	05.03.01.03 – Sostegno alla politica di concorrenza	Diss.
	05.03.01.04 – Politiche finanziarie e dei servizi finanziari	Diss.
	05.03.01.05 – Consumatori	Diss.
	05.03.02 – Produzione e diffusione di statistiche ufficiali europee	Diss.
	05.03.03 – Misure antifrode	Diss.
	05.03.04 – Dogana	Diss.
	05.03.05 – Fiscalis	Diss.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

1.1.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <COMP, ESTAT, FISMA, GROW, JUST, OLAF, TAXUD>			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio 05.030101 – Mercato interno, strumenti di attuazione, vigilanza del mercato e normazione europea	Impegni	(1a)	148,276	161,309	157,372	155,796	159,114	161,527	163,724	1 107,117
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linea di bilancio 05.030102 – Diritto societario	Impegni	(1b)	4,222	4,593	4,437	4,531	4,600	4,662	4,482	31,527
	Pagamenti	(2b)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linea di bilancio 05.030103 – Sostegno alla politica di concorrenza	Impegni	(1c)	46,915	51,039	49,793	49,294	50,344	51,108	51,803	350,296
	Pagamenti	(2c)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linea di bilancio 05.030104 – Politiche finanziarie e dei servizi finanziari	Impegni	(1d)	20,857	22,690	22,137	21,915	22,382	22,721	23,030	155,732
	Pagamenti	(2d)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linea di bilancio 05.030105 – Consumatori	Impegni	(1e)	26,809	29,165	28,453	28,168	28,768	29,204	29,602	200,169
	Pagamenti	(2e)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Linea di bilancio 05.0302 – Produzione e diffusione di statistiche ufficiali europee	Impegni	(1f)	109,556	121,175	118,948	117,757	120,264	122,088	123,661	833,448
	Pagamenti	(2f)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linea di bilancio 05.0303 – Misure antifrode	Impegni	(1g)	48,579	52,849	51,559	51,043	52,130	52,920	53,640	362,721
	Pagamenti	(2g)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linea di bilancio 05.0304 – Dogana	Impegni	(1h)	364,164	403,650	359,760	389,854	398,158	401,538	404,576	2 721,700
	Pagamenti	(2h)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linea di bilancio 05.0305 – Fiscalis	Impegni	(1i)	63,671	69,267	67,576	66,900	68,324	69,360	70,304	475,402
	Pagamenti	(2i)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici										
Linea di bilancio 05.0201		(3)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+1c+1d+1e+1f+1g+1h+1i+3	833,048	915,738	860,079	885,164	904,016	915,066	925,002	6 238,112
	Pagamenti	=2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g+2h+2i+3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		4	"Spese amministrative" ⁹⁰							
DG: <SMCP>			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
• Risorse umane			304,907	303,779	303,027	303,027	303,027	303,027	303,027	2123,821
• Altre spese amministrative			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DG <SMCP>	Stanziamenti		304,907	303,779	303,027	303,027	303,027	303,027	303,027	2123,821

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	304,907	304,779	303,027	303,027	303,027	303,027	303,027	2123,821
--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

90

The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1.1.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
--	--------	--

			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028- 2034
DG: <>										
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pagamenti	=2a+2b+3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Il programma può ricevere contributi da paesi terzi, in linea con eventuali accordi di associazione di cui all'articolo 7 del regolamento.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2028		Anno 2029		Anno 2030		Anno 2031		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)								TOTALE	
	RISULTATI																			
	Tipo ⁹¹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	C o s t o t o t a l e		
OBIETTIVO GENERALE ...																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 1																				
TOTALE																				

⁹¹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 4								
Risorse umane	304,907	303,779	303,027	303,027	303,027	303,027	303,027	2123,821
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 4	304,907	303,779	303,027	303,027	303,027	303,027	303,027	2123,821
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	6,262	6,262	6,262	6,262	6,262	6,262	6,262	43,834
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	6,262	6,262	6,262	6,262	6,262	6,262	6,262	43,834
TOTALE	311,169	310,041	309,289	309,289	309,289	309,289	309,289	2167,655

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

*Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)*¹¹

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	1386	1380	1376	1376	1376	1376	1376
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	439	439	439	439	439	439	439

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	62	62	62	62	62	62	62
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		1887	1881	1877	1877	1877	1877	1877

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	1386		N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)	481		20	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
RUBRICA 4								
Spese informatiche (istituzionali)	15,473	15,424	15,391	15,391	15,391	15,391	15,391	107,854

Totale parziale RUBRICA 4	15,473	15,424	15,391	15,391	15,391	15,391	15,391	107,854
Esclusa la RUBRICA 4								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	433,349	473,533	435,292	462,292	472,049	477,233	482,071	3235,844
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	433,349	473,533	435,292	462,292	472,049	477,233	482,071	3235,844
TOTALE	448,822	488,977	450,683	477,683	487,440	492,624	497,462	3343,696

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziament o								
TOTALE stanzamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐ sulle risorse proprie.

☐ su altre entrate.

☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ^[2]						
		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

^[1] Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

^[2] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Settore strategico	Riferimento	Descrizione	Portatori di interessi	Processi di alto livello
Diritto societario	Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)	sviluppare e gestire le componenti comuni delle soluzioni digitali a livello di Unione; e rafforzare le capacità operative, tecniche e amministrative delle autorità nazionali (ad esempio il sistema di interconnessione dei registri delle imprese – BRIS).	Commissione europea, autorità nazionali, imprese	Elaborazione di politiche basate su dati concreti, appalti, coordinamento e cooperazione, attuazione e applicazione.
Stabilità finanziaria, servizi finanziari, Unione dei mercati dei capitali e Unione del risparmio e degli investimenti	Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)	sviluppare e gestire soluzioni digitali a livello di Unione; agevolare la condivisione dei dati e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri o tra questi ultimi e le istituzioni e gli organi europei e rafforzare le capacità operative, tecniche e amministrative delle autorità nazionali ⁹² .	Commissione europea e altri organismi e autorità europei, autorità nazionali, beneficiari, imprese, consumatori/cittadini	Elaborazione di politiche basate su dati concreti, normazione, armonizzazione, elaborazione delle politiche, conformità/applicazione, coinvolgimento dei portatori di interessi, informazione, comunicazione e visibilità.
Norme europee e internazionali	Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)	agevolare la definizione di norme armonizzate e rafforzare lo sviluppo di norme europee e	Commissione europea e altri organismi e autorità europei, autorità nazionali, beneficiari, imprese,	Elaborazione di politiche basate su dati concreti, normazione, armonizzazione, coinvolgimento dei portatori di interessi,

⁹² Ad esempio: sistemi di interconnessione dei registri dei titolari effettivi, registri centralizzati dei conti bancari o sistemi elettronici di reperimento dei dati, sistema di comunicazione integrato nei servizi finanziari dell'UE, obblighi di comunicazione in materia di finanza sostenibile.

		internazionali.	consumatori/cittadini	coordinamento e cooperazione, conformità/attuazione, raccolta e analisi dei dati, informazione e comunicazione.
Strumenti di attuazione (applicabili a tutti i settori strategici)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e pronte per il digitale, nonché l'uso di strumenti di attuazione digitale al fine di sostenere gli obiettivi specifici di cui sopra ⁹³ .	Commissione europea, organismi e autorità europei, autorità nazionali, beneficiari, imprese, consumatori/cittadini	Elaborazione di politiche basate su dati concreti, appalti, coinvolgimento dei portatori di interessi, raccolta e analisi dei dati, coordinamento e cooperazione, informazione, comunicazione e visibilità.
Vigilanza del mercato	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	migliorare la comprensione del mercato unico e delle sue sfide sostenendo le attività di raccolta dei dati, le analisi e gli strumenti.	Commissione europea, autorità nazionali, beneficiari, imprese, consumatori/cittadini	Elaborazione di politiche basate su dati concreti, appalti, armonizzazione, coordinamento e cooperazione, conformità/applicazione.
Politica dei consumatori	Articolo 3, paragrafo 2, lettere a), <u>b)</u> , <u>c)</u> , <u>d)</u> , <u>f)</u>	<u>a)</u> rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori, degli investitori, degli operatori economici e delle imprese fornendo informazioni, orientamenti e consulenze che consentano loro di prendere decisioni informate e di accedere alle opportunità offerte dal mercato unico dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali; <u>garantire l'accesso ai</u>	Commissione europea, autorità nazionali, beneficiari, imprese, consumatori/cittadini	Elaborazione di politiche basate su dati concreti, armonizzazione, coordinamento e cooperazione, conformità/applicazione, raccolta e analisi dei dati, informazione, comunicazione e visibilità, monitoraggio e indagine, digitalizzazione dei processi dei portatori di interessi.

⁹³

Ad esempio: infrastrutture di analisi dei dati, gestione dell'*acquis*.

		<p><u>meccanismi di ricorso, sostenendo le organizzazioni rappresentative nel loro ruolo partecipativo (...);</u></p> <p><u>b) promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri, nonché tra queste ultime e la Commissione (...);</u></p> <p><u>c) garantire l'elaborazione efficace, l'interpretazione e l'attuazione uniformi, nonché l'applicazione del diritto dell'Unione;</u></p> <p><u>d) garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti;</u></p> <p><u>f) migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e pronte per il digitale.</u></p>		
Statistiche europee	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	fornire statistiche ufficiali europee pertinenti e comparabili.	Commissione europea, autorità nazionali, beneficiari, imprese, consumatori/cittadini	Elaborazione di politiche basate su dati concreti, raccolta e analisi dei dati, coordinamento e cooperazione, armonizzazione, coinvolgimento dei portatori di interessi, valutazioni e valutazioni d'impatto, informazione, comunicazione e visibilità, conformità e applicazione. Il quadro di programmazione per le

				<p>statistiche europee utilizzerà soluzioni digitali per sfruttare nuove fonti di dati e riutilizzare i dati esistenti provenienti da fonti dell'UE e nazionali. Inoltre investirà in modo significativo in infrastrutture e servizi informatici per sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie digitali, dei servizi cloud e dell'intelligenza artificiale.</p>
Lotta antifrode	<p>Articolo 3, paragrafo 2, lettere b), e) e f)</p> <p>Considerando 31</p> <p>L'AFIS ha inoltre una propria base giuridica, ossia il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio</p>	<p>b) promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste ultime, la Commissione e altri organismi dell'Unione in tutti i settori del programma; sviluppare e gestire le componenti comuni delle soluzioni digitali a livello di Unione; rafforzare le capacità operative, tecniche e amministrative delle autorità nazionali;</p> <p>e) tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla frode, dalla corruzione e da altre attività illegali, compresi i rischi connessi alle spese, alle entrate e alle</p>	<p>Commissione europea, autorità nazionali, paesi terzi partner, organizzazioni internazionali e altri organismi dell'UE, beneficiari</p>	<p>Attività antifrode, coordinamento e cooperazione, mutua assistenza tra le autorità degli Stati membri e cooperazione tra queste ultime e la Commissione, segnalazione di irregolarità.</p> <p>Elaborazione di politiche basate su dati concreti, coordinamento e cooperazione, attuazione e applicazione, monitoraggio e indagine, gestione dei casi, raccolta e analisi dei dati, informazione e comunicazione.</p>

		attività, nonché i rischi reputazionali; f) migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e pronte per il digitale, nonché l'uso di strumenti di attuazione digitale al fine di sostenere gli obiettivi specifici di cui sopra.		
Politica di concorrenza	Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	sviluppare e gestire soluzioni digitali e sfruttare l'IA per consentire l'applicazione efficiente ed efficace delle norme in materia di concorrenza nel mercato interno in collaborazione con i portatori di interessi esterni.	Commissione europea, autorità nazionali, beneficiari, imprese, consumatori/cittadini	Elaborazione di politiche basate su dati concreti, conformità/applicazione ⁹⁴ , monitoraggio e indagine, coinvolgimento dei portatori di interessi, coordinamento e cooperazione.
Imposizione fiscale	Articolo 3, paragrafo 2, lettere b), e) e f) Inoltre ciascun sistema ha una propria base giuridica	b) promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri, nonché tra queste ultime, la Commissione e altri organismi dell'Unione in tutti i settori del programma, anche per quanto riguarda la preparazione e la sicurezza economica del mercato unico e	Commissione europea, autorità fiscali nazionali, operatori economici	Gestione dei sistemi digitali dell'Unione connessi all'imposizione fiscale (componenti comuni) a sostegno delle priorità della politica fiscale dell'UE, anche per migliorare i sistemi fiscali e la riscossione delle imposte dell'Unione; cooperazione; strumenti di sostegno alla gestione/attuazione del programma. Il panorama digitale

⁹⁴

DG COMP applica le norme in materia di concorrenza attraverso cinque strumenti: 1) applicazione delle norme antitrust e cartelli sulla base degli articoli 101 e 102 TFUE; 2) regolamento sui mercati digitali (regolamento (UE) 2022/1925); 3) controllo delle concentrazioni disciplinato dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio; 4) controllo degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli da 107 a 109 TFUE; 5) il regolamento sulle sovvenzioni estere (regolamento (UE) 2022/2560).

		<p>la risposta alle crisi; sviluppare e gestire le componenti comuni delle soluzioni digitali a livello di Unione; rafforzare le capacità operative, tecniche e amministrative delle autorità nazionali;</p> <p>e) sostenere la politica fiscale e l'attuazione del diritto dell'Unione in materia di imposizione fiscale; migliorare i sistemi fiscali e la riscossione delle imposte dell'Unione, al fine di rafforzare la competitività e gli investimenti dell'Europa;</p> <p>f) migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e pronte per il digitale, nonché l'uso di strumenti di attuazione digitale al fine di sostenere gli obiettivi specifici di cui sopra.</p>		<p>relativo all'imposizione fiscale è composto da 30 sistemi (ai quali se ne aggiungeranno di nuovi da sviluppare). Questi sistemi hanno una propria base giuridica, mentre il programma fornisce finanziamenti per il loro sviluppo, la loro gestione e la loro manutenzione.</p> <p>Sono necessari strumenti per consentire l'attuazione delle attività del programma: sistema di gestione dell'apprendimento, spazio di informazione e collaborazione dei programmi, strumenti di rendicontazione (ad esempio lo strumento di rendicontazione delle attività), sito web dell'UE TaxEdu.</p>
Unione doganale	<p>Articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f)</p> <p>Inoltre ciascun sistema ha una propria base giuridica</p>	<p>b) promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri, nonché tra queste ultime, la Commissione e altri organismi dell'Unione in tutti i settori del programma, anche per quanto riguarda la preparazione e la</p>	Commissione europea, autorità doganali nazionali	<p>Gestione dei sistemi digitali doganali (componenti comuni), compresi i sistemi informatici preesistenti e il centro doganale digitale dell'UE, a sostegno della collaborazione e dell'azione congiunta delle autorità doganali affinché assolvano il loro ruolo; cooperazione; strumenti di sostegno alla gestione/attuazione del</p>

		<p>sicurezza economica del mercato unico e la risposta alle crisi; sviluppare e gestire le componenti comuni delle soluzioni digitali a livello di Unione; rafforzare le capacità operative, tecniche e amministrative delle autorità nazionali;</p> <p>d) sostenere l'unione doganale e, nella loro collaborazione e azione congiunta, le autorità doganali affinché assolvano il loro ruolo e contribuiscano alla sicurezza economica dell'Europa;</p> <p>f) migliorare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e pronte per il digitale, nonché l'uso di strumenti di attuazione digitale al fine di sostenere gli obiettivi specifici di cui sopra.</p>	<p>programma.</p> <p>Il panorama digitale relativo all'unione doganale è composto da oltre 70 sistemi che hanno una propria base giuridica (ad esempio il codice doganale dell'Unione e altri atti). Inoltre la proposta di riforma doganale ha introdotto il concetto di centro doganale digitale dell'UE [un ambiente unico online in grado di registrare tutte le informazioni sui prodotti e sulla catena di approvvigionamento delle merci che transitano per le dogane]. Questi sistemi hanno una propria base giuridica, mentre il programma fornisce finanziamenti per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dei sistemi digitali (componenti comuni).</p> <p>Sono necessari strumenti per consentire l'attuazione delle attività del programma: sistema di gestione dell'apprendimento, spazio di informazione e collaborazione dei programmi, strumenti di rendicontazione (ad esempio lo strumento di rendicontazione delle attività), sito web dell'UE TaxEdu.</p>
--	--	---	---

4.2. Dati

Settore strategico	Tipo di dati	Norme/specifiche
Stabilità finanziaria,	Dati relativi alle imprese e	N/D

servizi finanziari, Unione dei mercati dei capitali e Unione del risparmio e degli investimenti	alle banche, dati sulla titolarità effettiva. Dizionari dei dati comuni sugli obblighi di informativa e divulgazione, dati/indicatori finanziari.	
Norme europee e internazionali	<p>Dati tecnici: informazioni relative alle specifiche tecniche e ai requisiti dei prodotti, dei servizi e dei processi.</p> <p>Dati sulla normazione: informazioni relative alle norme europee, alle specifiche tecniche e ad altri prodotti della normazione.</p> <p>Dati legislativi e strategici: informazioni relative alle leggi, ai regolamenti e alle politiche dell'UE sostenuti dalla normazione, compresi i dati su direttive, regolamenti e decisioni.</p>	N/D
Strumenti di attuazione (applicabili a tutti i settori strategici)	Dati sugli appalti, metadati, dati personali, dati di fornitori esterni di servizi, dati/indicatori finanziari, registri di accesso, dati di sicurezza, informazioni relative alle imprese, informazioni sui prodotti, dati relativi all' <i>acquis</i> dell'UE, informazioni sui casi di indagine, dati giudiziari, informazioni sulla normazione.	N/D
Vigilanza del mercato	Dati sulla vigilanza del mercato: informazioni sui prodotti, informazioni sui casi di indagine,	N/D

	informazioni sugli operatori economici, informazioni relative alle autorità degli Stati membri competenti in materia di vigilanza del mercato e dogane e alle unità CE, documenti di vigilanza del mercato e varie relazioni.	
Politica dei consumatori	Profili dei portatori di interessi, reclami e richieste di informazioni dei consumatori su prodotti e servizi, dati relativi al trattamento dei casi, dati sulla sicurezza dei prodotti, dati sulla vigilanza del mercato, violazioni del diritto dei consumatori e dati relativi all'applicazione della normativa, dati sulle operazioni transfrontaliere, dati sulle procedure ADR, risultati dei ricorsi, dati sugli operatori, dati sul comportamento dei consumatori, esempi di migliori pratiche.	<p>GDPR per la protezione dei dati</p> <p>Direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative</p> <p>Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori</p> <p>Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori</p> <p>Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti</p> <p>Norme di interoperabilità definite dal regolamento sullo sportello digitale unico</p> <p>Allineamento con la strategia europea per i dati: scambio e conservazione strutturati e affidabili di dati nel settore pubblico e civile; cooperazione transfrontaliera attraverso un'infrastruttura di dati condivisa; normazione della raccolta dei dati e coerenza metodologica tra gli Stati membri.</p> <p>È rispettato il principio "una tantum". I dati relativi all'identità dell'utente e all'organizzazione sono raccolti una sola volta al momento della registrazione e riutilizzati in tutti i moduli.</p>
Statistiche europee	Microdati, dati aggregati.	Le statistiche europee riguardano tutti i principali settori strategici dell'UE: Eurostat riceve dati sotto forma di oltre 2 000 serie di dati e set di metadati e diffonde oltre 7 500 serie di dati utilizzando il formato di scambio

		<p>di dati e metadati statistici (Statistical Data and Metadata eXchange). Le trasmissioni di dati da parte degli Stati membri a Eurostat si basano quasi esclusivamente sugli obblighi giuridici stabiliti nell'<i>acquis</i> dell'UE in materia di statistiche europee, nonché su alcune trasmissioni di dati su base volontaria. Le serie di dati diffuse aiutano Eurostat ad assolvere il suo ruolo di fornire statistiche di alta qualità per l'Europa, rendendo ampiamente disponibili agli utenti statistiche attendibili.</p> <p>Il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee contiene disposizioni giuridiche volte a garantire un accesso sostenibile a nuove fonti di dati ai fini delle statistiche ufficiali. Tali nuove fonti di dati comprendono tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati detenuti da privati, quali i dati relativi alla localizzazione provenienti dagli operatori di reti mobili o i dati web sulle imprese o sulle tendenze del mercato del lavoro; • i dati amministrativi detenuti dalle amministrazioni europee o nazionali. <p>Tali disposizioni sono in linea con i principi della strategia europea per i dati e in particolare con l'enfasi posta sull'agevolazione dell'utilizzo dei dati detenuti da privati da parte delle autorità pubbliche e sulla condivisione dei dati tra le autorità pubbliche. L'attuazione di queste nuove disposizioni mira a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, riducendo la dipendenza dalle indagini tradizionali e garantendo il rispetto del principio "una tantum".</p> <p>Sono state adottate le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire, nell'ambito delle statistiche europee, la sicurezza e l'integrità dei dati statistici e delle loro trasmissioni,</p>
--	--	---

		<p>conformemente alle migliori pratiche, alle norme internazionali e alla legislazione europea e nazionale. Agli utenti esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca si applicano protocolli rigorosi. Nella misura del possibile i dati richiesti alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitare la trasmissione di tali dati sono utilizzati strumenti elettronici. Ogni qualvolta possibile si fa ricorso alle fonti amministrative e ad altre fonti di dati per evitare duplicazioni delle richieste di dati. Per ridurre al minimo l'onere di risposta si incoraggia la condivisione e l'integrazione dei dati, nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.</p>
Politica di concorrenza	Informazioni relative alle imprese, informazioni sui casi di indagine.	<p>Per garantire l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, la Commissione europea gestisce una quantità sempre maggiore di dati, che talvolta coinvolge milioni di documenti o persino diverse terabyte di informazioni in un singolo caso.</p> <p>Ciò richiede la presenza di infrastrutture notevoli per gestire il ciclo di vita dei documenti (richiesta, ricezione, registrazione e conservazione delle informazioni).</p> <p>Inoltre molti documenti contengono informazioni sensibili non classificate che devono essere trattate con la massima riservatezza.</p> <p>Infine gli scambi di dati con le imprese e le amministrazioni nazionali devono rispettare il principio "una tantum" e basarsi su sistemi sicuri e interoperabili.</p>
Imposizione fiscale	Dati relativi alle politiche fiscali.	Norme OCSE per i dati.

Unione doganale	Dati relativi a procedure doganali, operatori, commercianti, dati sui rischi. Più in generale tutti i dati di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 che istituisce il modello doganale dell'UE e al futuro articolo 36 della proposta di riforma doganale.	Modello standard di dati dell'Organizzazione mondiale delle dogane, integrato con dati specifici dell'UE, come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento (UE) 2022/2399 relativo all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
Lotta antifrode	Dati doganali, dati relativi a sequestri, violazioni, sospetti e dichiarazioni, dati sull'importazione, sul transito e sull'esportazione di merci, dati sui trasporti, compresi quelli relativi ai vettori, dati sui movimenti dei container e/o dei mezzi di trasporto, nonché delle merci e delle persone coinvolte in tali movimenti, dati relativi agli operatori economici, all'IVA e agli scambi; dati sui progetti finanziati dall'UE, dati sulle irregolarità. Dati derivanti da accessi a pagamento a banche dati commerciali (dati sugli scambi, dati societari, dati marittimi).	N/D
Diritto societario	Informazioni societarie registrate nei registri delle imprese, come previsto dal diritto societario dell'UE, disponibili tramite il BRIS.	Norme e specifiche stabilite da atti di esecuzione adottati conformemente al testo codificato della direttiva (UE) 2017/1132 sul diritto societario.

I requisiti elencati sono in linea con i principi stabiliti nella **strategia europea per i dati** a sostegno dell'interoperabilità, dell'accessibilità e della riutilizzabilità.

Allineamento con il principio "una tantum"

È stato considerato il principio "una tantum" ed è stata esaminata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti: SÌ

- I nuovi dati sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfano standard di elevata qualità: SÌ

I sistemi digitali applicano il **principio "una tantum"** ed è esaminata la questione relativa al riutilizzo delle informazioni esistenti, riutilizzando le fonti e i dati esistenti provenienti dall'attuazione del programma (ad esempio tramite pannelli di controllo).

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Frequenza (se del caso)
Dati relativi alle imprese e alle banche provenienti da registri, informazioni societarie, dati sulla titolarità effettiva dei registri. Dizionari dei dati comuni sugli obblighi di informativa e divulgazione. Dati e indicatori finanziari	Servizi finanziari, diritto societario	Autorità nazionali, imprese, consumatori, cittadini, investitori, Commissione europea e altri organismi e autorità europei	Autorità nazionali, Commissione europea e altri organismi e autorità europei	Obblighi giuridici ⁹⁵
Dati sulla normazione	Norme europee e internazionali	Organismi europei di normazione e organismi nazionali di normazione	Commissione	Su richiesta/in modo periodico
Dati sugli appalti, metadati, dati personali, dati	Strumenti di attuazione	Ufficio delle pubblicazioni, amministrazioni nazionali	Amministrazioni nazionali, Commissione	In modo continuo o periodico, automatico o su

⁹⁵

Ad esempio: direttiva antiriciclaggio, articolo 16 della direttiva (UE) 2024/16402; direttiva (UE) 2017/1132 sul diritto societario, articolo 22; regolamento sulla condivisione dei dati (2023/0363(COD)), che entrerà in vigore entro la fine del 2025).

di fornitori esterni di servizi, dati/indicatori finanziari, registri di accesso, dati di sicurezza, informazioni relative alle imprese, informazioni sui prodotti, informazioni sui casi di indagine, dati relativi all' <i>acquis</i> dell'UE, dati giudiziari Dati sulla conformità dei prodotti		Operatori economici		richiesta
Dati sulla vigilanza del mercato	Vigilanza del mercato	Operatori economici	Amministrazioni nazionali, Commissione	Su richiesta/in modo periodico
Profili dei portatori di interessi, reclami e richieste di informazioni dei consumatori su prodotti e servizi, dati relativi al trattamento dei casi, dati sulla sicurezza dei prodotti, dati sulla vigilanza del mercato, violazioni del diritto dei consumatori e dati relativi all'applicazione	Politica dei consumatori	Stati membri, istituzioni, autorità e organismi dell'UE, terzi autorizzati, imprese, consumatori/cittadini	Stati membri, istituzioni, autorità e organismi dell'UE, terzi autorizzati, imprese, consumatori/cittadini	Presentazione di reclami o richieste di informazioni da parte dei consumatori, avvisi e notifiche in materia di sicurezza, relazioni sulla vigilanza del mercato, richieste di cooperazione in materia di applicazione delle norme, requisiti di monitoraggio o comunicazione

della normativa, dati sulle operazioni transfrontaliere, dati sulle procedure ADR, risultati dei ricorsi, dati sugli operatori, dati sul comportamento dei consumatori, esempi di migliori pratiche.				
Le statistiche europee riguardano tutti i principali settori strategici dell'UE: Eurostat riceve dati sotto forma di oltre 2 000 serie di dati e set di metadati e diffonde oltre 7 500 serie di dati	Statistiche europee	Autorità statistiche degli Stati membri; paesi EFTA, paesi dell'allargamento; paesi terzi; istituzioni, autorità e organismi dell'UE; terzi autorizzati (ad esempio organizzazioni internazionali); imprese; consumatori/cittadini	Eurostat, che convalida i dati e li diffonde come statistiche europee agli utenti, ossia ai responsabili politici, alle istituzioni e ai servizi dell'UE; cittadini; media; imprese e mercati finanziari; ricercatori e mondo accademico	Conformemente agli obblighi giuridici stabiliti nell' <i>acquis</i> dell'UE in materia di statistiche europee. Le trasmissioni di dati da parte degli Stati membri a Eurostat si basano quasi esclusivamente sugli obblighi giuridici stabiliti nell' <i>acquis</i> dell'UE in materia di statistiche europee, nonché su alcune trasmissioni di dati su base volontaria

Informazioni relative alle imprese, informazioni sui casi di indagine.	Politica di concorrenza	Commissione europea (DG COMP), imprese/terzi autorizzati, Stati membri, autorità nazionali garanti della concorrenza	Commissione europea (DG COMP), imprese/terzi autorizzati, Stati membri, autorità nazionali garanti della concorrenza, cittadini (per informazione pubblica)	In modo continuo
Dati fiscali	Imposizione fiscale	Operatori economici/privati, autorità fiscali degli Stati membri	Autorità tributarie degli Stati membri, EUROFISC, Commissione	In modo continuo
Dati doganali	Unione doganale	Operatori economici, autorità doganali degli Stati membri, Commissione	Operatori economici, autorità doganali degli Stati membri, Commissione	In modo continuo
Dati doganali	Lotta antifrode	Operatori economici, autorità doganali degli Stati membri, Commissione	Autorità degli Stati membri, Commissione	In modo continuo
Dati sui trasporti	Lotta antifrode	Operatori economici, autorità doganali degli Stati membri, Commissione	Autorità degli Stati membri, Commissione	In modo continuo
Data sugli scambi	Lotta antifrode	Autorità statistiche, operatori economici	Autorità degli Stati membri, Commissione	In modo continuo
Dati sui progetti finanziati dall'UE	Lotta antifrode	Operatori economici, autorità degli Stati membri, Commissione	Autorità degli Stati membri, Commissione	In modo continuo

4.3. Soluzioni digitali

Principali soluzioni	Funzionalità principali	Organismo	Riutilizzabilità	Accessibilità	Uso dell'IA
----------------------	-------------------------	-----------	------------------	---------------	-------------

digitali		responsabile			
Strumenti di attuazione (PPDS, CPNP COSING, precursori di droghe, IMERA, TRIS-TBT, FSR-PP, CRMA, ERASMUS ...)	Le soluzioni digitali agevolano lo scambio di dati, la notifica e il coordinamento tra gli Stati membri. Consentono lo scambio di informazioni sulle sostanze, sui prodotti e sui regolamenti tecnici, sostenendo la conformità normativa. Alcuni strumenti agevolano la notifica e il coordinamento relativi alle norme tecniche, mentre altri sostengono la vigilanza del mercato e la gestione dei rischi doganali. Inoltre monitorano e regolamentano attività commerciali specifiche e sostengono programmi di istruzione, di formazione e per la gioventù, nonché la valutazione e la gestione dei rischi in vari settori.	Commissione europea	Le soluzioni digitali sono progettate tenendo conto della riutilizzabilità, sfruttando architetture modulari, standard aperti e interfacce per programmi applicativi (API) per consentire la condivisione e il riutilizzo di dati, componenti e funzionalità tra diversi sistemi e applicazioni.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	La maggior parte delle soluzioni digitali cercherà di adottare l'IA, se del caso, allineandosi nel contempo alle politiche e alle norme in materia di cybersecurity.
(Gestione dei casi) CASE@EC	Sistema di gestione dei casi che semplifica i flussi di lavoro, promuove una collaborazione sicura e sostiene una gestione efficiente dei casi durante l'intero	Commissione europea	Sì, in quanto soluzione istituzionale per la gestione dei casi in tutta la Commissione, è riutilizzata da diversi servizi della	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	Sì, integrando funzionalità di IA per l'ottimizzazione della

	ciclo di vita delle indagini in materia di concorrenza.		Commissione (ad esempio BUDG, CNECT, GROW, SANTE).		gestione dei casi, compresa la sintesi dei documenti, la generazione aumentata di recupero (RAG) relativa al fascicolo del caso o l'estrazione di informazioni.
Piattaforma di gestione diretta delle sovvenzioni	Gestione diretta delle sovvenzioni.	Commissione europea	Sì, in quanto soluzione istituzionale per la gestione delle sovvenzioni in tutta la Commissione, è riutilizzata da molti servizi della Commissione (DG, AE e IC).	Conformemente ai principi di accessibilità.	La piattaforma sfrutta l'uso dell'intelligenza artificiale, se del caso, e rispetta il principio di precauzione.
eDiscovery di prossima generazione	Revisione e analisi assistita dall'intelligenza artificiale di grandi volumi di documenti per	Commissione europea	Soluzioni commerciali standardizzate acquistate come Software-as-a-Service (SaaS).	Conformemente ai principi di accessibilità.	Sì, utilizzando funzionalità di IA per

	identificare le prove rilevanti nei casi in materia di concorrenza.				la ricerca avanzata e la revisione assistita dalla tecnologia per gestire il volume e la complessità crescenti dei dati relativi alle indagini.
COMP AI Assistant e COMP AI services	Sostegno nell'analisi e nella valutazione dei casi, miglioramento della coerenza e della qualità nella redazione dei documenti giuridici e promozione della condivisione interna delle conoscenze nell'ambito della DG COMP.	Commissione europea	Sì, riutilizzato dai servizi della Commissione europea e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	Sì, agendo come intermediario di servizi di IA (assistente chatbot basato sull'IA, modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e generazione aumentata di recupero) per

					altre soluzioni digitali.
Vari strumenti per coinvolgere i portatori di interessi del settore privato	Coinvolgere i portatori di interessi del settore privato, come le imprese e gli studi legali, durante le indagini, avvalendosi di strumenti digitali, anche per quanto riguarda attività quali la notifica di concentrazioni, la presentazione di richieste di informazioni, la negoziazione delle richieste di riservatezza o il trattamento delle domande di trattamento favorevole.	Commissione europea	In programma.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	Sì, utilizzando assistenti chatbot basati su IA, LLM e generazione aumentata di recupero.
Vari strumenti per coinvolgere i portatori di interessi nelle amministrazioni nazionali e con i cittadini	Coinvolgere i portatori di interessi del settore pubblico, come le amministrazioni degli Stati membri e le autorità nazionali garanti della concorrenza, e i cittadini, avvalendosi di strumenti digitali, anche per quanto riguarda attività quali la notifica degli aiuti di Stato e le relazioni in merito, la collaborazione nell'ambito della rete europea della concorrenza o la pubblicazione di	Commissione europea	Alcune componenti.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	Da esaminare.

	decisioni.				
Sale dati virtuali	Soluzione virtuale per consentire ai consulenti esterni di accedere ai documenti relativi alla comunicazione degli addebiti nelle indagini antitrust e sui cartelli, in modo altamente sicuro e monitorato, garantendo una protezione elevata contro le fughe di notizie.	Commissione europea	Da esaminare.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	Da esaminare.
Sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB)		Commissione europea, altri organismi e autorità competenti dell'UE, autorità nazionali degli Stati membri, AMLA	=	=	=
Sistemi di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS)		Commissione europea, altri organismi e autorità competenti	=	=	=

		dell'UE, autorità nazionali degli Stati membri			
Sistemi di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)	Scambio transfrontaliero di informazioni societarie tra autorità, accesso pubblico transfrontaliero ai dati societari registrati nei registri delle imprese nazionali, principio "una tantum" per i soggetti dichiaranti, mantenendo nel contempo la sicurezza dei dati.	Commissione europea, autorità nazionali degli Stati membri	=	=	=
Navigatore della tassonomia dell'UE	Sostenere i portatori di interessi nei loro obblighi di comunicazione in materia di finanza sostenibile.	Commissione europea	=	=	Non applicabile.
Sistema di comunicazione integrato nei servizi finanziari dell'UE, dizionario comune e spazio dei dati	Archivio degli obblighi di informativa e divulgazione, organizzato in modo strutturato, completo, coerente e inequivocabile, utilizzando termini sanciti dalla legislazione, garantendo coerenza e chiarezza; spazio comune dei dati per la raccolta e lo	Autorità competenti dell'Unione europea e degli Stati membri, Commissione europea	=	=	=

	scambio di informazioni.	a			
Monitoraggio dei contratti informatici per esperti (MICE)	Monitoraggio e convalida delle schede di registrazione delle ore di lavoro per gli esperti informatici.	Commissione europea	=	=	Non applicabile.
Infrastruttura di analisi dei dati FISMA	Sostenere l'elaborazione di politiche basate su dati concreti semplificando la gestione dei dati e agevolando un'analisi coerente e collaborativa dei dati.	Commissione europea	=	=	=
Strumento per la conoscenza online sulla legislazione europea (Knowledge Online on European Legislation – KOEL)	Gestione e monitoraggio dell' <i>acquis</i> .	Commissione europea	=	Conforme alle Linee guida standard per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG).	Non applicabile.
Statistiche europee: sistemi informatici a supporto dei processi statistici end-to-end	Eurostat gestisce, mantiene e migliora costantemente molteplici sistemi di informazione specializzati a supporto dei processi statistici end-to-end, inclusi la raccolta e lo scambio di dati e metadati, la convalida, il trattamento e la diffusione.	Commissione europea (Eurostat)	L'infrastruttura di Eurostat è riutilizzata da altre direzioni generali della Commissione, per le quali Eurostat raccoglie dati per loro conto sulla base di memorandum d'intesa o si limita a gestire tecnicamente la raccolta, la convalida automatizzata	Conformemente ai principi di accessibilità.	Per aumentare ulteriormente l'efficienza dei processi di produzione e convalida dei dati, Eurostat investirà

			<p>della struttura e dei contenuti e la trasmissione dei dati.</p> <p>La soluzione di diffusione di Eurostat (REDISSTAT) è riutilizzata da diverse DG per pubblicare specifiche serie di dati statistici in formato SDMX.</p>		<p>nell'uso delle tecnologie di IA e del cloud computing. Le soluzioni di IA migliori erano inoltre la reperibilità e l'accessibilità dei dati statistici per gli utenti. Nessun caso d'uso finora considerato per l'uso dell'IA nel contesto delle statistiche europee ufficiali rientrerebbe nella categoria "ad alto rischio" quale definita dal regolamento</p>
--	--	--	---	--	---

					sull'IA e saranno applicati gli obblighi di trasparenza previsti da tale regolamento.
Piattaforma EC-REACT	La piattaforma EC-REACT consente la cooperazione strutturata, lo scambio di informazioni e le migliori pratiche tra la Commissione, le autorità degli Stati membri, gli organismi pubblici, i membri della magistratura e i soggetti qualificati designati a intentare azioni rappresentative. Include messaggistica interna criptata, forum di discussione, richieste di informazioni, un archivio di documenti e gestione degli eventi.	Commissione europea (DG JUST)	La piattaforma si basa sul motore del sistema EMN-IES, riutilizzando i moduli esistenti in conformità con la governance informatica della Commissione europea.	Conformemente alle norme di accessibilità dell'UE.	Attualmente non sono utilizzate tecnologie di IA.
Sistema di informazione del mercato interno CPC (banca	CPC-IMI è una banca dati elettronica che agevola lo scambio di dati, il coordinamento	Commissione europea (DG JUST/DG	CPC-IMI riutilizza il sistema IMI.	Supporta interfacce utente multilingue, è conforme alle norme di accessibilità	Le tecnologie di IA sono attualmente

dati CPC-IMI), EU eLab e strumento informatico per la gestione dei casi CPC (nuovo)	delle indagini e la comunicazione tra le autorità preposte all'applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori, gli uffici unici di collegamento e la Commissione. Comprende meccanismi di segnalazione delle violazioni del diritto dei consumatori, indagini a tappeto coordinate e azioni di applicazione delle norme. EU eLab è un pacchetto di strumenti basato sull'IA che gli Stati membri utilizzano per svolgere indagini a tappeto coordinate nell'ambito dell'applicazione delle norme. Il sistema di gestione dei casi CPC sarà utilizzato dalla Commissione europea in qualità di autorità preposta all'applicazione delle norme per gestire le violazioni del diritto dei consumatori a livello di UE.	GROW)		dell'UE per i servizi digitali.	utilizzato da EU eLab.
Strumento informatico ECC Net	Lo strumento ECC Net è un sistema collaborativo di gestione dei casi utilizzato per la registrazione e il tracciamento dei	Commissione europea (DG JUST)	È in fase di sviluppo una soluzione per il trasferimento dei dati ECC Net da utilizzare nello sportello digitale	Supporta interfacce utente multilingue, è conforme alle norme di accessibilità dell'UE per i	Attualmente non sono utilizzati e tecnolo

	reclami transfrontalieri dei consumatori. Agevola l'intermediazione con gli operatori commerciali e gli organismi di risoluzione delle controversie, consente l'analisi dei dati e genera statistiche su questioni relative ai consumatori, presunte violazioni e risultati dei casi.		unico.	servizi digitali.	gie di IA.
Strumento di informazione sull'ADR e sui mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori (nuovo)	Questo strumento garantirà che le informazioni sulle procedure ADR e sui meccanismi di ricorso siano a disposizione dei consumatori in formato digitale. Sosterrà il tracciamento dei reclami, la gestione dei casi, le riunioni online, la trasmissione digitale dei risultati e lo scambio delle migliori pratiche.	Commissione europea (DG JUST)	Lo strumento si basa sulla piattaforma Europa Web Publishing, che garantisce contenuti multilingue e una migliore riutilizzabilità dei contenuti.	Conformemente alle norme di accessibilità dell'UE.	Sì, l'IA sarà utilizzata per fornire informazioni ai consumatori e gestire i casi.
Piattaforma europea per la riparazione (nuova)	La piattaforma europea per la riparazione fungerà da mercato elettronico digitale paneuropeo, in cui i consumatori possono facilmente trovare, confrontare e richiedere servizi di riparazione e beni ricondizionati, utilizzando opzioni di ricerca avanzata	Commissione europea (DG JUST)	Sarà integrata nel portale "Your Europe", garantendo contenuti multilingui e una maggiore riutilizzabilità.	Conformemente alle norme di accessibilità dell'UE.	Uso dell'IA, se del caso.

	e offerte di riparazione standardizzate.				
Piattaforma dell'UE per l'energia e le materie prime	La piattaforma dell'UE per l'energia e le materie prime sostiene le imprese dell'UE nell'approvvigionamento di prodotti energetici e materie prime, contribuendo alla competitività, alla decarbonizzazione e alla diversificazione.	Commissione europea (DG ENER/DG GROW) (per il meccanismo per le materie prime)	La piattaforma può essere riutilizzata per creare nuovi meccanismi relativi a diversi prodotti e materie prime (fatte salve le pertinenti disposizioni contrattuali).	Conforme alle norme di accessibilità dell'UE.	Uso dell'IA non pertinente.
Sistema di allarme rapido Safety Gate, Safety Business Gateway e Consumer Safety Gateway, eSurveillance Webcrawler	Il sistema di allarme rapido Safety Gate è una piattaforma digitale per la notifica delle misure adottate nei confronti di prodotti non alimentari non sicuri all'interno del mercato unico. Safety Business Gateway agevola l'accesso delle imprese alle informazioni sulla sicurezza e ai servizi di conformità. Semplifica la	Commissione europea (DG JUST)		Conformemente alle norme di accessibilità dell'UE.	Uso dell'IA, se del caso.

	<p>gestione delle notifiche relative alla sicurezza dei prodotti e sostiene la comunicazione tra le imprese e le autorità. Consumer Safety Gateway offre ai consumatori un accesso facilmente fruibile alle informazioni sulla sicurezza dei prodotti e una piattaforma in cui è possibile segnalare problemi di sicurezza relativi ai prodotti non alimentari.</p> <p>eSurveillance Webcrawler basato sull'IA è uno strumento di monitoraggio che esamina le piattaforme online per individuare i prodotti non sicuri.</p>				
Strumenti di vigilanza del mercato (ICSMS)	Verifica e monitoraggio della vigilanza del mercato (diverse categorie), comunicazione relativa al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.	Commissione europea	La soluzione digitale è progettata tenendo conto della riutilizzabilità, sfruttando architetture modulari, standard aperti e interfacce per programmi applicativi (API) per consentire la condivisione e il riutilizzo di dati, componenti e funzionalità.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	

Norme (eNorm)	Accesso alle richieste di normazione, alle norme sui documenti, alle decisioni della GU, alle obiezioni formali, allo scambio di dati con altri sistemi.	Commissione europea	La soluzione digitale è progettata tenendo presente la riutilizzabilità, sfruttando architetture modulari, standard aperti e interfacce per programmi applicativi (API) per consentire la condivisione e il riutilizzo di dati, componenti e funzionalità tra diversi sistemi e applicazioni.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	
Sistemi doganali transeuropei (cfr. il punto 4.6 per l'elenco indicativo completo relativo al 2024)	Una serie di sistemi che insieme consentono all'unione doganale di funzionare e di introdurre procedure doganali specifiche.	Commissione europea e Stati membri (compresi i paesi associati partecipanti al programma)	Alcune componenti.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	Possibile, per la gestione dei rischi.
Sistemi fiscali transeuropei (cfr. il punto 4.6 per l'elenco indicativo completo relativo al 2024)	Una serie di sistemi che insieme consentono alle autorità fiscali degli Stati membri di scambiare dati in materia fiscale.	Commissione europea e Stati membri (compresi i paesi associati)	Alcune componenti.	Conformemente ai principi comuni di accessibilità.	Possibile, per la gestione dei rischi, ma non da parte della Commissione.

		parteci panti al progra mma)			
Sistema di gestione dell'apprendimento (LMS), noto anche come portale di apprendimento dell'UE in materia doganale e fiscale	<p>Un portale, pubblicato nell'ambito del dominio Europa, che fornisce diversi tipi di risorse di formazione online (e-learning, nanolearning, webinar...) in materia di dogane e imposizione fiscale rivolte al grande pubblico o riservate ai funzionari pubblici doganali e fiscali degli Stati membri.</p> <p>Il portale fornisce altri strumenti per la diffusione delle conoscenze, con l'obiettivo di rafforzare le competenze e le capacità a livello individuale, nazionale e transnazionale attraverso una stretta collaborazione.</p>	Comm issione europe a	Sì.	Conforme alle norme di accessibilità della DG COMM.	Progett o pilota previsto per il 2025.
Spazio di informazione e collaborazione dei programmi (PICS) (utilizzato a fini di cooperazio	<p>PICS è un portale comunitario che sostiene la collaborazione di diversi gruppi nei settori delle dogane e dell'imposizione fiscale.</p> <p>La piattaforma offre funzionalità per</p>	Comm issione europe a	N/D Sulla base della piattaforma della comunità europea (PCE) fornita dalla DIGIT.	Conforme alle norme di accessibilità della DG COMM.	Progett o pilota previsto per il 2026.

ne doganale e fiscale)	gestire i gruppi e creare vari tipi di contenuti al loro interno, compresa la gestione dei file.				
Portale dedicato all'educazione fiscale (EU TaxEdu)	TAXEDU è un portale dell'UE il cui obiettivo è quello di educare i giovani cittadini europei riguardo all'imposizione fiscale e al modo in cui incide sulla loro vita. Il portale si rivolge a tre fasce di età: bambini, adolescenti e giovani adulti attraverso giochi, materiale di e-learning e clip di microapprendimento.	Commissione europea	No.	Conforme alle norme di accessibilità della DG COMM.	No.
Strumento per le relazioni sulle attività (ART2) (utilizzato per le dogane e l'imposizione fiscale)	Lo strumento per le relazioni sulle attività è un sistema di informazione che consente la gestione, il monitoraggio dettagliato, la rendicontazione e la valutazione delle numerose attività di azione congiunta e del relativo bilancio nell'ambito dei programmi Dogana e Fiscalis. ART2 assiste sia la Commissione che i paesi partecipanti al programma nell'attuazione delle convenzioni di sovvenzione per l'azione congiunta.	Commissione europea	No.	No.	No.

Sistema d'informazione antifrode (AFIS)	Scambiare informazioni relative alle frodi tra le amministrazioni nazionali e dell'UE competenti in modo tempestivo e sicuro; conservare e analizzare i dati pertinenti.	Commissione europea	La soluzione digitale è progettata tenendo presente la riutilizzabilità, sfruttando architetture modulari, standard aperti e interfacce per programmi applicativi (API) per consentire la condivisione e il riutilizzo di dati, componenti e funzionalità tra diversi sistemi e applicazioni.	Conforme ai principi comuni di accessibilità.	Per l'analisi dei dati.
Sistema di gestione delle irregolarità (IMS)	Comunicare alla Commissione le irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi).	Commissione europea	La soluzione digitale è progettata tenendo presente la riutilizzabilità, sfruttando architetture modulari, standard aperti e interfacce per programmi applicativi (API) per consentire la condivisione e il riutilizzo di dati, componenti e funzionalità tra diversi sistemi e applicazioni.	Conforme ai principi comuni di accessibilità.	Per l'analisi dei dati.

Soluzione digitale #1 – strumenti di attuazione (ad esempio sportello digitale unico, Your Europe)

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	Le soluzioni digitali si allineano al regolamento sull'IA integrando requisiti per un'IA affidabile, quali trasparenza, spiegabilità e sorveglianza umana, nella loro progettazione e nella loro gestione.
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	Saranno garantite la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati scambiati. Gli aspetti relativi alla sicurezza sono descritti in dettaglio nell'attuazione di ciascun sistema.
<i>Quadro per un'identità digitale europea</i>	Le soluzioni digitali si allineano al quadro per un'identità digitale europea, integrando l'identificazione e l'autenticazione elettroniche tramite i portafogli di identità digitale dell'UE, i prossimi portafogli europei delle imprese e l'uso di servizi fiduciari, garantendo interazioni digitali sicure e interoperabili in tutta l'UE.
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	Nello sviluppo delle soluzioni digitali è condotta un'attenta analisi per garantire l'allineamento con i sistemi esistenti, come l'IMI e lo sportello digitale unico, evitando la duplicazione delle funzionalità e fornendo invece capacità complementari che rafforzano l'ecosistema digitale complessivo.
<i>Altro</i>	/

Soluzione digitale #2 – strumenti digitali per la politica di concorrenza (CASE@EC, next-Gen eDiscovery, strumenti per coinvolgere i portatori di interessi nel contesto della concorrenza ecc.)

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
Regolamento sull'IA	Gli strumenti digitali per la politica di concorrenza, in caso di utilizzo dell'IA, si allineeranno alle disposizioni del regolamento sull'IA, concentrandosi su trasparenza,

	<p>gestione dei rischi e governance dei dati. L'uso dell'IA è documentato per promuovere la comprensione e garantire la tracciabilità. Le valutazioni dei rischi contribuiscono a individuare e attenuare i potenziali problemi. Le pratiche di governance dei dati mirano a garantire un uso imparziale e di qualità dei dati. La sorveglianza umana monitora i processi decisionali dell'IA. I sistemi integrano solide misure di sicurezza per proteggere dalle vulnerabilità e dagli accessi non autorizzati. Inoltre sono incoraggiati il coinvolgimento dei portatori di interessi e le iniziative di formazione per migliorare la comprensione dell'IA e promuoverne un uso responsabile.</p>
<p>Quadro in materia di cibersicurezza</p>	<p>Gli strumenti digitali per la politica di concorrenza si allineano al quadro della Commissione in materia di cibersicurezza attraverso strategie globali di gestione dei rischi e di protezione dei dati. Sono effettuate valutazioni periodiche dei rischi per individuare e attenuare le vulnerabilità, garantendo una riduzione dell'esposizione alle minacce informatiche. I principi di protezione dei dati, come la cifratura e i controlli degli accessi, salvaguardano le informazioni sensibili conformemente alle norme del GDPR. Inoltre la sensibilizzazione in materia di cibersicurezza è promossa mediante una formazione regolare.</p>

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Altre soluzioni di interoperabilità
Servizio pubblico digitale n. 1: strumenti di attuazione (ad esempio sportello digitale unico, Your Europe)	Ridurre gli oneri amministrativi e creare trasparenza per i cittadini, i consumatori e le imprese.	Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	/
Servizio pubblico digitale n. 2: politica di concorrenza	Agevolare l'interazione transfrontaliera tra i soggetti dell'UE, le amministrazioni degli Stati membri e	Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	/

	le imprese che operano nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda i casi di concorrenza.		
Sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB)	Scambio di dati e informazioni tra gli Stati membri e tra i soggetti dell'UE. Interoperabilità dei registri.	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	/
Sistemi di interconnessione dei registri dei titolari effettivi (BORIS)	Scambio di dati e informazioni tra gli Stati membri e tra i soggetti dell'UE. Interoperabilità dei registri.	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	/
Sistemi di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)	Scambio di informazioni societarie tra gli Stati membri e tra i soggetti dell'UE attraverso punti di accesso opzionali. Interoperabilità dei registri.	Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)	/
Navigatore della tassonomia dell'UE	Creare trasparenza per i cittadini, i consumatori e le imprese.	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	/
Sistema di comunicazione integrato nei servizi finanziari dell'UE, dizionario comune e spazio dei dati	Scambio di dati e informazioni tra gli Stati membri e tra i soggetti dell'UE. Interoperabilità delle soluzioni sviluppate dalle autorità europee di vigilanza (AEV) e dalle autorità nazionali.	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	/
Monitoraggio dei contratti informatici per esperti (MICE)	/	Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	/

Infrastruttura di analisi dei dati FISMA	/	Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	/
Gestione dell' <i>acquis</i> , strumento per la conoscenza online sulla legislazione europea (Knowledge Online on European Legislation – KOEL)	/	Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	/
<p>Eurostat dispone di uno sportello unico per la trasmissione elettronica dei dati (attualmente attuato nell'ambito di EDAMIS) che è utilizzato dagli istituti nazionali di statistica e da altre autorità nazionali nell'Unione europea e al di fuori (EFTA, paesi candidati, potenziali candidati, Banca centrale europea, OCSE ecc.).</p> <p>Eurostat scambia metadati di alta qualità relativi a serie di dati utilizzando tecnologie web semantiche e conformemente ai principi FAIR per garantire una maggiore interoperabilità.</p>	<p>Eurostat utilizza norme statistiche internazionali per lo scambio di dati e metadati (SDMX) nel processo di raccolta e diffusione dei dati. Ciò consente scambi senza soluzione di continuità e comprensibili per tutte le parti, basati sull'armonizzazione dei concetti statistici e assicurati dall'interoperabilità tecnica standard tra i sistemi, mediante interfacce per programmi applicativi (API) standardizzate.</p> <p>Sfruttando tutto il potenziale di tali infrastrutture tecnologiche basate su API, le soluzioni consentono la condivisione e il riutilizzo e garantiscono l'assenza di duplicazioni nel sostegno alle funzioni aziendali. Eurostat sviluppa inoltre diversi</p>	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	

	<p>strumenti a sostegno di diverse parti di tali norme, che sono riutilizzate da diversi soggetti, sia all'interno che all'esterno della Commissione europea.</p> <p>Le statistiche europee sono diffuse tramite una banca dati accessibile al pubblico e gratuita, disponibile sul sito web di Eurostat, e sono utilizzabili senza alcun costo per fini sia commerciali che non commerciali.</p> <p>Eurostat scambia regolarmente con data.europa.eu metadati di alta qualità relativi alle serie di dati di Eurostat, utilizzando tecnologie web semantiche e conformemente ai principi FAIR per garantire l'interoperabilità.</p>		
Piattaforma EC-REACT	<p>Agevola l'interoperabilità transfrontaliera degli organismi del settore pubblico e civile, consentendo la condivisione e il coordinamento strutturati delle informazioni in un ambiente digitale multilingue e sicuro. Il sistema garantisce</p>	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	<p>Moduli di messaggistica sicura e condivisione dei documenti in linea con i principi ISA. Quadro Drupal CMS a sostegno dello sviluppo e dell'integrazione modulari. Tagging comune dei metadati per contenuti ricercabili e</p>

	il reciproco riconoscimento dei soggetti qualificati e sostiene la legittimazione ad agire in tutte le giurisdizioni. Garantisce l'integrità e la coerenza dei dati per quanto riguarda le azioni legali di applicazione a livello privatistico degli Stati membri.		allineamento semantico.
Banca dati CPC-IMI, EU eLab e strumento informatico per la gestione dei casi CPC (nuovo)	Consentono una gestione coerente e multilingue dei casi e lo scambio di dati tra tutti gli Stati membri e la Commissione europea; promuovono l'allineamento procedurale, semplificano le segnalazioni e le risposte urgenti in tutte le giurisdizioni.	Articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	Modelli di dati armonizzati per i tipi di casi, le basi giuridiche e le categorie di violazioni. Modelli procedurali standardizzati per le segnalazioni, le azioni coordinate e le notifiche di applicazione. Interfacce multilingue e glossari terminologici.
Strumento informatico ECC Net	Agevolare le interazioni transfrontaliere tra i centri europei dei consumatori, le autorità nazionali preposte all'applicazione, le organizzazioni nazionali dei consumatori, gli organismi di risoluzione delle controversie e la Commissione europea. Consente una gestione coerente dei casi, lo scambio di	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	Modelli di dati armonizzati per i tipi di casi, le basi giuridiche e le categorie di violazioni. Modelli procedurali standardizzati per le segnalazioni, le azioni coordinate e le notifiche di applicazione. Interfacce multilingue e glossari terminologici nella base di conoscenza integrata.

	dati e l'individuazione di problematiche legate all'applicazione a livello transfrontaliero.		
Sistema di allarme rapido Safety Gate, Safety Business Gateway e Consumer Safety Gateway, eSurveillance Webcrawler	I sistemi sono interoperabili con il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS). Tale integrazione consente uno scambio di dati e un coordinamento senza soluzione di continuità tra gli Stati membri, migliorando la capacità dell'UE di affrontare e gestire rapidamente le questioni relative alla sicurezza dei prodotti.	Articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d)	Modelli procedurali standardizzati per le segnalazioni. Interfacce multilingue e glossari terminologici nella base di conoscenza integrata.
Sistemi doganali	Agevolano le interazioni transfrontaliere tra i soggetti dell'UE e le amministrazioni e gli operatori economici degli Stati membri in relazione alla politica doganale.	Obiettivi specifici delle proposte 3b, 3d, 3f + base giuridica specifica per i sistemi doganali, come stabilito nel codice doganale dell'Unione ⁹⁶ e nel sistema doganale digitale dell'UE introdotto dalla proposta di riforma doganale ⁹⁷ .	Tutti i sistemi doganali sono interoperabili tra loro e con le componenti nazionali degli Stati membri.
Sistemi fiscali	Agevolano le interazioni transfrontaliere tra i	Obiettivi specifici delle proposte 3b, 3e, 3f + base	L'interoperabilità riguarda principalmente le

⁹⁶ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁹⁷ [Proposta di regolamento – 52023PC0258 – IT – EUR-Lex \(europa.eu\)](#), attualmente in fase di negoziazione.

	soggetti dell'UE e le amministrazioni e gli operatori economici degli Stati membri in relazione alla politica fiscale.	giuridica specifica per i sistemi fiscali.	componenti nazionali di ciascun sistema.
Sistema d'informazione antifrode (AFIS)	Agevola le interazioni transfrontaliere tra i soggetti dell'UE e le autorità e gli operatori economici degli Stati membri	Articolo 3, paragrafo 2, lettere b), e) e f) Inoltre il sistema d'informazione antifrode (AFIS) ha una propria base giuridica, ossia il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.	Interoperabilità con i sistemi dei soggetti dell'UE e delle autorità degli Stati membri.
Sistema di gestione delle irregolarità (IMS)	Agevola le interazioni transfrontaliere tra i soggetti dell'UE e le autorità degli Stati membri.	Articolo 3, paragrafo 2, lettere b), e) e f)	Interoperabilità con i sistemi dei soggetti dell'UE e delle autorità degli Stati membri.

Servizi pubblici digitali

Valutazione	Misure	Possibili ostacoli residui (se del caso)
Gli strumenti nuovi ed esistenti per la politica di concorrenza hanno un impatto diretto e significativo sull'interoperabilità transfrontaliera, in quanto consentono alla Commissione, agli Stati membri e alle imprese che operano nell'UE di scambiare dati, documenti e informazioni in modo coerente, giuridicamente valido e tecnicamente armonizzato, rafforzando in tal modo l'efficacia e la coerenza dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza in tutta l'UE.	Esempi di strumenti esistenti: la piattaforma della rete europea della concorrenza (ECN) consente una collaborazione digitale sicura tra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza, attuando l'interoperabilità a più livelli: giuridico, mediante l'allineamento al diritto dell'UE in materia di concorrenza; organizzativo, sostenendo procedure e flussi di lavoro comuni; semantico, standardizzando i metadati e le classificazioni dei casi; e tecnico, attraverso infrastrutture digitali sicure e	

	<p>interoperabili.</p> <p>I sistemi di notifica (SANI2) e di trasmissione di relazioni (SARI2) sostengono la presentazione digitale strutturata e sicura da parte delle amministrazioni degli Stati membri alla Commissione, in linea con gli obblighi di trasparenza e di comunicazione di cui agli articoli da 107 a 109 TFUE.</p> <p>Soluzioni digitali nuove ed esistenti, quali eRFI, eLeniency, eConfidentiality ed eNotifications, consentono alle imprese operanti sul mercato dell'UE di presentare in formato digitale domande di trattamento favorevole e di avviare negoziati sulla riservatezza a livello transfrontaliero, garantendo nel contempo la protezione e l'integrità delle informazioni sensibili.</p>	
<p>Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore Please list the applicable digital and sectorial policies identified</p>	<p>I requisiti relativi al servizio pubblico digitale in questione sono in linea con le politiche digitali e settoriali (GDPR, cibersicurezza, interoperabilità, mercato unico, dogane, prodotti farmaceutici, prodotti chimici, istruzione, scambi commerciali, mercato interno, sicurezza dei prodotti, vigilanza del mercato, protezione dei consumatori, normazione, politica industriale ecc.).</p>	N/D
<p>Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri Please list the governance measures foreseen</p>	<p>È stato definito un quadro di governance transfrontaliera che descrive tra l'altro i ruoli e le responsabilità coinvolti nella fornitura del servizio pubblico digitale (come il quadro di interoperabilità, il</p>	N/D

	<p>quadro dell'UE in materia di cibersicurezza, il regolamento eIDAS, le norme riconosciute ecc.).</p> <p>Sono stati istituiti autorità competenti e/o sportelli unici con il mandato di supervisionare il servizio pubblico digitale interessato.</p> <p>Il digitale per default è prioritario ed è previsto un meccanismo che consente agli utenti di fornire un riscontro sul servizio pubblico digitale (indagini, moduli di contatto).</p>	
<p>Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati Please list such measures</p>	<p>La proposta si basa su orientamenti e norme concordati a livello comune (a seconda della politica e del sistema si utilizzano gli strumenti seguenti: richiesta di normazione per una specifica di dati, richiesta di normazione per formati di dati, uso di norme e specifiche aperte, istituzione di un gruppo di esperti ecc.).</p>	N/D
<p>Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate Please list such measures</p>	<p>La possibilità di disporre di dati leggibili meccanicamente è stata considerata nel requisito e l'interazione tra macchine è prevista ogniqualevolta possibile. Ove opportuno e applicabile, i sistemi utilizzano modelli di dati standardizzati e ontologie per la rappresentazione e lo scambio di dati, API ecc.</p> <p>I requisiti non impongono applicazioni tecniche o prodotti specifici.</p>	N/D

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se del caso)	Chi deve essere coinvolto (se del caso)	Calendario previsto (se del caso)
<p>Sono previste diverse misure per sostenere le priorità in materia di innovazione e digitalizzazione per le statistiche europee, come lo sviluppo delle capacità per le autorità statistiche nazionali attraverso il programma europeo di formazione statistica (ESTP) e l'uso di piattaforme comuni (ad esempio Web Intelligence Hub) per l'analisi di nuove fonti di dati e la sperimentazione di nuovi risultati statistici.</p>	<p>Statistiche europee</p>	<p>Eurostat consulta regolarmente i propri gruppi di esperti sugli sviluppi futuri dei suoi strumenti digitali. Un gruppo di lavoro specifico con gli Stati membri è dedicato allo sviluppo e alla manutenzione di soluzioni digitali per la produzione statistica, promuovendo, attraverso i suoi diversi gruppi di esperti e gruppi di riflessione, vari aspetti di tali soluzioni, quali gli aspetti relativi alla sicurezza, l'infrastruttura cloud, l'interoperabilità e la riutilizzabilità delle diverse soluzioni tra tutti i membri del gruppo ed Eurostat. Eurostat investirà nelle tecnologie digitali, nei servizi cloud e nell'IA.</p>	<p>Stati membri e autorità statistiche nazionali EFTA</p>	

--	--	--	--	--

4.6. Elenco indicativo dei sistemi elettronici europei (EES) per le dogane e l'imposizione fiscale

Sistemi elettronici europei per le dogane finanziati nell'ambito del programma Dogana nel 2024⁹⁸

Acronimo EES	Nome EES
AES	Sistema automatizzato di esportazione
AEO MRA	Operatori economici autorizzati – Accordo sul reciproco riconoscimento
ARIS (Modeler Publisher)	Architettura dei sistemi informativi integrati
CALISTO	Calisto
CCN/CSI, CCN2	Rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema
CDS	Sistema di decisioni doganali
CLASS	Sistema di classificazione delle informazioni
CN	Sistema della nomenclatura combinata
COPIS	Sistema anticontraffazione e antipirateria
CRS	Servizi di informazioni sui clienti
CRMS, CRMS2	Sistema doganale di gestione dei rischi
CS (MIS, MIS2, RD2)	Servizi centrali (sistema informativo di gestione)
CTA	Applicazione della verifica della conformità
DDS2	Sistema di diffusione dei dati 2 (modulo comune, informazioni tariffarie vincolanti europee, inventario doganale europeo, sistema degli operatori economici, numero di riferimento del movimento, dati di riferimento, sistema di scambio di dati sulle accise, sorveglianza, sospensioni, TARIC)
eAEO STP	Operatore economico autorizzato elettronico – Portale specifico per gli operatori
EBTI3	Informazioni tariffarie vincolanti europee
EBTI-STP	Informazioni tariffarie vincolanti europee – Portale specifico per gli operatori
ECICS2	Inventario doganale europeo delle sostanze chimiche
ECS	Sistema di controllo all'esportazione
EOS	Sistema degli operatori economici (compresi EOS EORI, EOS AEO, EOS eAEO STP, EOS MRA Svizzera, EOS MRA Stati Uniti)

⁹⁸ Tali sistemi e soluzioni digitali si basano sul codice doganale dell'Unione o su un atto giuridico distinto.

EU CDM	Modello dei dati doganali dell'UE
EU CSW-CERTEX	Sportello unico dell'UE – Scambio di certificati
EU CSW-CVED	Sportello unico dell'UE – Documento veterinario comune di entrata
EUCTP	Portale delle dogane dell'UE per gli operatori
HTTP Bridge	Collegamento mediante protocollo per il trasferimento di ipertesti
ICG	Importazione di beni culturali
ICS	Sistema di controllo delle importazioni
ICS2 CR	Archivio centrale del sistema di controllo delle importazioni
ICS2 STI e MON	Sistema di controllo delle importazioni – Interfaccia condivisa per gli operatori e strumento di monitoraggio
ieCA	Applicazione di conversione dello scambio di informazioni
INF SP	Sistema di scambio standardizzato di informazioni nell'ambito del CDU per i regimi speciali
INF SP STP	Sistema di scambio standardizzato di informazioni nell'ambito del CDU per i regimi speciali – Portale specifico per gli operatori
ITSM Portal	Portale per la gestione dei servizi informatici
NCTS, P5, P6	Nuovo sistema di transito informatizzato (fase 5, fase 6)
QUOTA2	Sistema di gestione dei contingenti tariffari 2
REX	Esportatori registrati
SMS	Sistema di gestione dei modelli
SPEED2	Portale unico per l'ingresso o l'uscita dei dati 2
SSTA	Applicazione Standard SPEED Test
Surveillance3	Surveillance 3
Surv-Recapp	Applicazione per la ricezione di dati di sorveglianza
Suspensions	Sospensioni
TARIC3	Tariffa doganale comune 3
UCC (CCI, GUM, PoUS)	Codice doganale dell'Unione – sdoganamento centralizzato all'importazione, gestione delle garanzie e prova della posizione unionale
UM	Gestione utenti
UUM&DS	Gestione uniforme degli utenti e firma digitale

Sistemi elettronici europei ai fini dell'imposizione fiscale (elenco indicativo)

Sistema informatico	Base giuridica
EMCS (compresi SEED e altri sistemi relativi alle accise)	Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020 relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione); direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) e regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004
VIES centrale, VIES, rimborso dell'IVA, eFCA, Surveillance (dati IVA), TNA, CESOP, OSS/IOSS/TOOG (regimi di trasferimento), TIC, VIES sul web, PMI sul web	Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)
Certificato di esenzione dall'IVA	Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (articolo 151 bis) – a decorrere dal 2032
TEDB	TEDB sostiene l'applicazione della direttiva (UE) 2019/1995 sull'IVA nel commercio elettronico e della direttiva (UE) 2020/285 sull'IVA per le PMI
DAC (scambi e statistiche), TIN sul web, eFCA, DAC (compresi i depositari centrali per DAC3, DAC6 e DAC8)	Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e successive modifiche
FASTER (portale dell'UE, articolo 6)	Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso